

## CCCLXXXVI.

## 1ª TORNATA DI SABATO 15 GIUGNO 1907

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GORIO

## INDICE.

<b>Ordinamento giudiziario</b> ( <i>Seguito della discussione del disegno di legge</i> ) . . . Pag.	15971
BERENINI . . . . .	15990
CAMERA . . . . .	15998-16003-05
CAVAGNARI . . . . .	15994
CHIMIENTI . . . . .	16005
CHIMIRRI . . . . .	16002-04
CIMORELLI . . . . .	15976-94-99
DANEO . . . . .	15973-79
DE LUCA PAOLO ANANIA . . . . .	15976
DE TILLA . . . . .	15973-80
FALCONI NICOLA . . . . .	15999-16001
FERA . . . . .	15971-80-16001
FERRARINI . . . . .	15992
FORTIS ( <i>relatore</i> ) . . . . .	15994-16001-04
GUARRACINO . . . . .	15975-80-16000-01
ORLANDO V. E. ( <i>ministro</i> ) . . . . .	15977
	15995-99-16000-03-04-05
PANSINI . . . . .	15980
PAVIA . . . . .	15972
PESCETTI . . . . .	15987-97-98
PILACCI . . . . .	15981

La seduta incomincia alle ore 9.

DE NOVELLIS, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

### Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

Procedendo nella discussione degli articoli, do lettura dell'articolo 24:

« La nomina dei consiglieri di Corte di cassazione, presidenti di sezione di Corte d'appello, e dei sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, è fatta unicamente per merito, in seguito a concorso fra i consiglieri e i sostituti procuratori generali di

Corte d'appello, i presidenti di tribunale e i procuratori del Re che abbiano sei anni effettivi di grado e che siansi distinti per ingegno e dottrina, nonchè per carattere ed operosità.

« Il concorso ha luogo secondo le norme dell'articolo 12 davanti il Consiglio superiore. Per la nomina non conforme al parere del Consiglio superiore occorrerà la deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fera, il quale propone di sopprimere l'ultimo comma di quest'articolo.

FERA. Ieri sera, nell'ultimo istante di seduta, io per gli emendamenti dell'articolo 22, che si ripresenta adesso consimile all'articolo 24, volevasollevare una grave questione, che poi in sostanza dovrebbe chiudere tutto l'interesse dell'attuale dibattito, e che dovrebbe mantenersi nell'alta sfera dei principii. E però l'onorevole Fortis volle squalificarmi agli occhi dell'Assemblea con la taccia di ingenuità, che mi rallegrai di riferire in contempo alla memoria di Zanardelli, che è stato ed è anche l'ispiratore di quanti volgono le cure allo assetto razionale dell'ordine giudiziario. Comunque, si deve consentire che per le nomine da giudice a consigliere di appello e da consigliere di appello a consigliere di cassazione viene spezzata la guarentigia di un avanzamento sottratto alla volontà ministeriale e viene insidiato il meccanismo perfetto di promozioni a base di ruoli di anzianità e di concorsi che è il gran pregio di questo disegno di legge. Se per fortuna ai concorsi di scrutinio successivo, che allargavano il campo dell'arbitrio e che ponevano in rilievo il valore vero, si è sostituito il metodo comparativo dei concorsi simultanei, che fissa la graduatoria per il numero dei posti vacanti, ciò pone in evidenza l'arbitrarietà dell'intervento ministeriale.

FORTIS, *relatore*. Ma se l'abbiamo già approvato questo principio!

FERA. È doloroso che sia così, ma ciò è dipeso dalla celerità con la quale iersera si mise in votazione l'articolo e dall'essere stato negato il diritto della votazione per divisione sul capoverso dell'articolo 22.

FORTIS, *relatore*. Il fatto è che è stato approvato, dunque è inutile discutere.

FERA. Non faccio vane recriminazioni, ma tengo a fissare i punti essenziali di una tendenza di pensiero che di certo in avvenire riuscirà a vincere sulle riluttanze che sono residui di tradizioni autoritarie. Io so che nè il Governo nè il Parlamento ormai possono assentire alle mie proposte, che erano strettamente connesse e che erano determinate dal vivo proposito di provare come non vi sia vera indipendenza di giudice se la guarentigia non copre gli organi centrali che hanno, per l'interpretazione della legge e per il regolamento delle competenze, funzione integratrice e sovrana.

Per ora nulla aggiungo e mi riservo poche parole per gli ultimi articoli.

PRESIDENTE. Verrebbe ora la volta dell'onorevole Camera, che aveva presentato anche alcuni emendamenti; ma egli non è presente.

Era iscritto poi l'onorevole Grippo, ma egli pure non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pavia, il quale ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il concorrente a uno dei posti di cui all'articolo 22 il quale, pur avendo ottenuto classifica di merito, non sarà stato compreso nella graduatoria dei posti messi a concorso, non sarà tenuto a ripetere il concorso e avrà diritto di veder vagliati i suoi titoli nei concorsi successivi.

« I titoli per la valutazione del merito saranno essenzialmente desunti dalle sentenze e dagli altri lavori inerenti all'esercizio delle funzioni del magistrato e, solo in linea sussidiaria, dai lavori scientifici o di altra natura.

« Pavia, Carnazza, Mendaia, Benenini, Placido, De Novellis, Viazzi, Libertini P., Fulci N., Pansini, Leone ».

L'onorevole Pavia ha facoltà di parlare.

PAVIA. Su questa questione io dovrei, dopo quello che hanno detto ieri l'onorevole Fortis e il ministro ai miei colleghi, non insistere. Soltanto mi permetto di fare una osservazione specialmente per quanto

ha detto il relatore. Se io ho ben capito ieri, per quello che riguarda la prima parte del mio emendamento egli ha detto che i concorsi sono limitati a due per la rispettabilità degli stessi magistrati, che non si debbono avvilire facendoli presentare più volte alla prova.

Ora io, appunto seguendo questo concetto, propongo una modificazione all'articolo 244 che riguarda i magistrati superiori che sono chiamati ad essere sacerdoti dell'alto consesso della Corte di cassazione, appunto perchè parmi che se nelle graduatorie del concorso sono stati classificati per merito e soltanto non hanno potuto essere messi a posto, per la limitazione di numero, non sia giusto che essi si debbano ripresentare ancora a questi concorsi. Mi pare che questa sia una *diminutio capitis*.

FORTIS, *relatore*. Si deroga al principio. È impossibile.

PAVIA. Non mi pare. In questi casi, si tratta di magistrati i quali sono tanto elevati nella posizione, che, quando fossero stati ritenuti abili per questi posti, non vi sarebbe nulla che urti contro il principio informatore della legge se, aperto uno dei due concorsi successivi, vi fossero richiamati per i posti nuovi.

Per ciò, trattandosi di magistrati superiori, insisterei perchè in questo articolo 24 si facesse questa aggiunta. Per l'altra parte del mio emendamento ho assistito ieri a battaglia così viva ma così incresciosa per i sostenitori della mia tesi che hanno avuto una grande sconfitta, che non oso insistere nel mio concetto così travisato dal relatore. Perchè, se ho ben capito il senso delle sue parole, egli crede che noi non vogliamo tener conto dei lavori scientifici. Ha citato ieri nomi egregi, di Borsari, Giorgi, ed altri. Ma i tempi per quanto recenti in cui loro scrissero erano ben diversi.

Quando il Borsari scriveva i suoi libri come magistrato non aveva l'incalzante numero lavoro per cui oggi un magistrato è affollato di sentenze, ordinanze...

FORTIS, *relatore*. Vi era anche allora.

PAVIA. Non è nemmeno un confronto possibile da farsi. La città di Milano dove io abito...

FORTIS, *relatore*. Non citi Milano.

PAVIA. Ma io cito Roma, cito Napoli, dove il lavoro giudiziario *crecscit eundo*. Io credo che vi siano pur oggi intellettuali assolutamente capaci di redigere libri come hanno fatto in passato quegli egregi nominati dal relatore.

FORTIS, *relatore*. Pochi ce ne sono.

PAVIA. Non credo che siano pochi.

FORTIS, *relatore*. Pochissimi.

PAVIA. Lei è un luminare, e sarà più rigoroso di me nel valutare gli intelletti; io sono un modesto avvocato ma ho sufficiente pratica dei magistrati per valutarne la capacità e so che molti avrebbero la possibilità di scrivere libri, ma per farlo dovrebbero togliere il tempo ai lavori impellenti delle loro funzioni trascurandoli, come pur troppo si verifica in certe sentenze fatte un po' alla carlona sotto l'impulso della fretta.

Perciò, salvo le eccezioni dei pochi sommi, per la folla dei magistrati comuni, dico che si debba tener conto dei titoli scientifici solamente in via accessoria valutando sopra tutto l'operosità e l'intelligenza dei magistrati nell'adempimento delle loro funzioni.

Se il ministro, per non contraddire alla votazione di ieri, non vorrà accogliere oggi questo mio emendamento, voglia almeno tenerne conto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Tilla per svolgere il suo emendamento, che consiste nell'aggiungere dopo la parola *dottrina* le parole *in materia civile o penale*.

DE TILLA. L'emendamento proposto da me e da altri dieci colleghi si spiega da sé. Nell'articolo 24 è detto che il concorso di merito per andare in Cassazione debba esser fatto fra magistrati consiglieri d'appello e sostituti procuratori generali d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re, che abbiano sei anni effettivi di grado e che siansi distinti per ingegno e dottrina. Ora io e altri dieci colleghi proponiamo che sia aggiunto dopo la parola *dottrina*, la frase *in materia civile o penale*.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. E perchè non commerciale? Perchè non amministrativa? E perchè non internazionale? E perchè non ecclesiastica? (*Si ride*).

DE TILLA. In questo consiste la sostanza dell'emendamento, che i magistrati cioè i quali dovranno dar prova di dottrina siano specializzati nell'una materia, piuttosto che nell'altra, nelle discipline civili o pure in quelle penali, in materia civile e penale, poichè in Cassazione (*Interruzione del deputato Daneo*) si sa che alcuni consiglieri devono applicarsi esclusivamente al ramo civile. Sono concorrenti a questi posti i sostituti procuratori generali ed i consiglieri di appello e per ciascuno di questi

deve essere valutato il valore alla stregua della sua competenza.

Questo è l'emendamento che propongo. Mi pareva che ieri il ministro fosse disposto ad accettarlo. Non so quale sorte gli sarà riservata.

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri aveva proposto un emendamento all'articolo 24, ma egli non è presente e quindi si presume che abbia rinunciato a svolgerlo.

DANEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

DANEO. Ho chiesto di parlare perchè non vedendo presente l'onorevole Chimirri e dividendo in gran parte gli intenti del suo emendamento, vorrei dire qualche parola in questo senso e nel tempo stesso esprimere il mio pensiero sopra ad alcune altre proposte che vennero fatte su questi argomenti. E così io dico subito che non credo accettabile l'emendamento dell'onorevole De Tilla: è così evidente che, quando si tratta del giudizio di un magistrato, si debba essenzialmente guardare ai suoi meriti nelle materie civili e penali secondo la comune classificazione, che non può esservi bisogno di una proposta a questo scopo. Ma se nel linguaggio comune sarebbe un innocuo pleonasma il parlare di cognizioni civili e penali, nel linguaggio giuridico sarebbe pericolosa una tale limitazione, la quale, se non è inutile perchè significherebbe l'esclusione delle cognizioni di diritto commerciale, di diritto internazionale privato, o in materia di conflitti di giurisdizione. *Inclusio unius, exclusio alterius*.

Lasciamo dunque queste inutili o pericolose aggiunte.

E così non è il caso di tornare, con altri emendamenti, sulla questione delle promozioni influenzate dalle pubblicazioni giuridiche del magistrato.

La questione fu svolta ieri. Certamente tutto è questione di misura: siamo d'accordo che le solite monografie di compilazione non possono diventare seri titoli per un'ammissione o promozione in magistratura, ma siamo anche d'accordo nel ritenere che chi abbia dettato un trattato originale od un potente commento o abbia lasciato altrimenti una traccia, affermata una potente individualità nelle scienze giuridiche possa trovarvi un titolo di evidente potenza così per l'ammissione come per le promozioni anche nell'alta magistratura.

È tutta una questione di misura e di apprezzamento affidato a persone che de

vono essere prudenti e savie e sarebbe almeno inutile dirne qualche cosa nella legge.

Ma veniamo all'emendamento dell'onorevole Chimirri. Secondo me, esso mette la questione delle nomine dei consiglieri di Cassazione e del giudizio sui magistrati che vi aspirano sopra un terreno pratico e giusto. E io mi vi avvicino, in quanto e finchè non sia modificata la proposta che vien fatta per la composizione del Consiglio superiore della magistratura.

Questo, che secondo le proposte Gallo doveva comprendere la rappresentanza di tutte le Corti supreme regionali, sarebbe ora, con le presenti proposte, in fatto ridotto ad una semplice delegazione della Corte suprema di Roma, nel cui seno le Corti regionali dovrebbero scegliere dei rappresentanti, che si potrebbero dire puramente decorativi, in quanto rappresentanti.

Che volete invero che essi ne sappiano delle qualità e dei meriti dei consiglieri d'appello concorrenti, appartenenti ai distretti delle altre Corti di cassazione?

Perciò io appoggio ora, nella tema che le attuali proposte, concretate nell'articolo 34, possano venire approvate, questo emendamento all'articolo 24, il quale incaricherebbe le Corti regionali di formare una graduatoria dei consiglieri d'appello del rispettivo distretto, in quanto li riconoscano degni della nomina.

Ma prima di svolgere l'emendamento, poichè questi articoli che trattano delle nomine dei consiglieri di Cassazione, si collegano tutti tra di loro, mi si permetta di accennare ad un inconveniente che impedirà presto di applicare completamente le norme che si dettano per il reclutamento dei consiglieri di Cassazione e chiuderà uno dei semenzari della nomina. Noi lasciamo aperta agli avvocati e specialmente poi ai professori la entrata in Cassazione.

Ed è giusto, e ne ebbimo sempre buoni effetti. Ma ora il ministro sa come sia ormai prossima e possa dirsi gradita al paese la presentazione e la discussione del disegno per il miglioramento delle condizioni dei professori universitari.

Ora, quando appena saranno approvate le disposizioni che già si preannunziano, noi potremo rinunciare ad ottenere ancora che dalle cattedre universitarie entri nella Corte di cassazione la rappresentanza nobilissima della cattedra.

Non solo gli stipendi dei professori non saranno inferiori, tanto più per i professori anziani, ma saranno di fatto superiori a

quelli dei consiglieri, cioè delle 10,000 lire se si tenga particolarmente conto delle propine, dei corsi liberi ecc. Vi si aggiunga la molto maggiore comodità e libertà della posizione, le più lunghe vacanze, e vedremo che questo nobile reclutamento, già scarso attualmente, cesserà presto, se maggiori allettamenti, anche d'ordine economico, non vengano a ristabilire le attrattive dell'alta carriera giudiziaria.

Essa le ha ormai già perdute per gli avvocati veramente valenti, poichè il ministro sa che ormai si può dir che non vi sono più avvocati valenti e in buone condizioni di salute e di età e in condizioni di fama tali da poter meritare la nomina a consigliere di Cassazione che possano, di fronte alle esigenze economiche della vita e ai compensi assicurati dall'esercizio della professione, scambiare assai più lauti guadagni collo stipendio di magistrato della Cassazione. Potrà ancora trovarsene taluno, superiore a queste esigenze, ma per lo più in età già stanca.

Ma se non al semenzario degli avvocati, a quello dei professori bisognerà pensare e trovar modo di mantenerlo, e quindi di elevare gli stipendi. Ma torniamo alla scelta fra i magistrati: chiudiamo l'episodio e parliamo dell'emendamento Chimirri.

Qual'è il miglior giudice delle qualità specialmente dei consiglieri d'appello, se non la Corte di cassazione, che ne vede e ne apprezza quotidianamente le sentenze? Questa conoscenza, e quella della fama che circonda nel distretto il nome dei migliori, le consentono di apprezzarne tutti i meriti; essa è insomma la vera giuria adatta ad una seria classificazione di merito. E perciò io vidi con molto piacere l'onorevole Chimirri anticipare qui in certo modo il concetto dell'emendamento che io pure avrei voluto proporre nello stesso senso.

L'onorevole ministro sa in sostanza a che ne siamo ormai: la Cassazione di Roma tende (e certi disegni anche all'ordine del giorno della Camera lo provano tanto più) tende sempre più ad assorbire la competenza già ridotta delle Cassazioni regionali. Ora, se ciò teoricamente è sostenibile per ragioni giuridiche, il ministro m'insegna che per ragioni specialmente politiche, non sarebbe attualmente ragionevole nè prudente, nè gradito di favorire ancora, concentrando nella Corte di Roma tutti gli incarichi maggiori non solo, ma anche, di fatto, il diritto di selezione, fra i magistrati delle Corti

d'appello, di coloro che potranno raggiungere il bastone di maresciallo.

Quanto possa questo privilegio contribuire a deprimere le speranze legittime dei migliori magistrati appartenenti ad altri distretti ed a dare, se non la realtà di un colore regionale alla magistratura suprema, l'apparenza di questo colore, ognuno lo vede. È un sospetto che bisogna togliere di mezzo, in ogni caso.

E poichè l'attuale guardasigilli non insiste sulle proposte Gallo, le quali per ragione di economia toglievano il grado di primo presidente ai primi presidenti delle altre Cassazioni riducendole a sezioni, così occorre che egli completi l'opera e accetti ora l'emendamento Chimirri o mi prometta almeno che consentirà poi di modificare l'articolo 34 così da lasciare a tutte le cinque attuali Cassazioni una rappresentanza nel Consiglio superiore in modo che per la designazione dei migliori vi sia nel Consiglio chi conosca quelli di ciascun distretto e ne possa dimostrare il valore e illustrarlo meglio di ciò che dal semplice esame dei titoli appaia.

Del resto, chi mai potrebbe credere seriamente che, inviando ciascuno dei concorrenti, ad esempio, 20 sentenze ed essendo i concorrenti un centinaio il che non sarebbe anormale, possa proprio il Consiglio superiore leggere duemila sentenze o anche solo 200 prima di decidere per la scelta? Questo, salvo per pochi notissimi, avverrà sempre non solo per le informazioni dei capi, diverse per criterio e per autorità diversa, pur troppo, dei capi stessi, ma avverrà per l'attestazione che del valore intellettuale e dottrinale non solo, ma del criterio e del carattere di ciascuno dei concorrenti darà chi lo abbia da vicino conosciuto e conosca di esso anche la vita e la fama locali.

Io quindi appoggio vivamente l'emendamento dell'onorevole Chimirri e lo faccio mio qualora egli continui a non essere presente, e prego anche il ministro e la Commissione di volerlo accettare. Nella Camera ci sono molti competenti in materia di ordinamento giudiziario e possono rilevare come tale emendamento non urti affatto il concetto della legge, ma anzi lo integri cercando di mettere in pari condizioni tutti i magistrati italiani.

Ministro e Commissione (*absit injuria verbis*) non possono ostinarsi per progetto a non accettare emendamenti, e disconoscere la importanza della proposta. (*Commenti*). Rilevo l'impazienza di molti, ma osservo

che questa discussione può sembrare lunga solamente agli acceleratori di discussioni ad ogni costo, ma lunga non può dirsi se si pensa alla grande importanza dell'argomento. Io sono, il ministro lo sa, fra i più caldi fautori di questo disegno, e tuttavia sarei lietissimo se esso potrà essere migliorato ancora da qualche emendamento. Che se ci preoccupassimo solo di portarlo innanzi celeremente, non accettando alcuna modificazione, potrebbe parere che noi avessimo ceduto soltanto alle insistenze quasi minacciose che per la ragione economica vennero fatte, con azione molto scorretta, da parte di una piccola e biasimevole frazione di magistrati. Potrebbe parere che noi avessimo mandata innanzi questa parte economica del disegno avvolgendola per pura finzione di altre questioni di ordinamento e di composizione dei Consigli superiori della magistratura. Nel caso attuale, se l'articolo in discussione dovesse essere approvato come è proposto dal ministro, o se non verrà almeno modificato l'articolo 34, noi otterremo, lo ripeto, il risultato che nella scelta dei magistrati superiori predominerà il voto di elementi della Cassazione romana: alti elementi invero a cui bisogna dare il massimo ossequio, ma che non sono assolutamente in condizione di conoscere e quindi di potere essere giudici informati e imparziali verso gli elementi che sorgono dalle Corti di appello di altri distretti. Vi pensi il ministro! (*Bene! Bravo!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Colosimo non è presente, vuol dire che rinuncia a svolgere i suoi emendamenti. Passiamo quindi a quello degli onorevoli Venditti, Guarracino e Mendaja, che è il seguente:

« *Al 1° comma alle parole:* che abbiano sei anni effettivi di grado e che siansi distinti *sostituire:* che abbiano esercitato per sei anni almeno le funzioni del loro grado e che siansi *in esse* distinti, ecc. ».

Desidera parlare onorevole Guarracino?

**GUARRACINO.** Questo emendamento è per una parte assorbito dalla votazione già fatta sull'articolo 22, e per un'altra parte tende a tornare alla formula dell'articolo quale si leggeva nel disegno ministeriale. Ed infatti, dove si diceva: « i presidenti di tribunale e i procuratori del Re che abbiano esercitato per sei anni almeno le funzioni del loro grado » la Commissione ha sostituito: « che abbiano sei anni effettivi di grado ».

**FORTIS, relatore.** È naturale.

GUARRACINO. A me pare preferibile la dizione ministeriale.

FORTIS, *relatore*. Vi sono molte volte delle distrazioni dall'ufficio che sono necessarie.

GUARRACINO. Saranno necessarie, ma sono le funzioni esercitate nel proprio grado che devono valere.

Io prego il ministro e la Commissione di tornare alla prima formola.

Nella seconda parte dell'emendamento poi si dice che per la nomina debbono preferirsi i titoli acquistati nell'esercizio delle proprie funzioni. È questa la questione già decisa con la votazione sull'articolo 22, e quindi non è il caso d'insisterci.

PRESIDENTE. L'onorevole De Luca Paolo Anania, unitamente ad altri deputati, ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Coloro che saranno entrati in graduatoria restano esclusi dalla limitazione del primo capoverso dello stesso articolo 22.

« De Luca Anania, Leone, Fede, Valentino, Abozzi, Scano, Della Pietra, Cerulli, De Genaro, Scorciarini - Coppola, Strigari, Spirito B., Mendaia ».

Ha facoltà di svolgerlo. Vuole svolgere anche l'emendamento che ha firmato in unione all'onorevole Colosimo?

DE LUCA PAOLO ANANIA. No, vi rinuncio. E nell'emendamento che porta per prima la mia firma, non ho neppure ragione di insistere, in quanto, dopo la votazione avvenuta sull'articolo 22, questo comma aggiuntivo non avrebbe più ragione d'essere. Quella votazione lo ha ucciso di già. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. In Commissione io sostenni che la dizione ministeriale dell'articolo 24 rispondeva ad un vero bisogno, perchè in quell'articolo è detto: « i presidenti di tribunale ed i procuratori del Re che abbiano esercitato per sei anni almeno le funzioni del loro grado, ecc. ». Ed il ministro si era bene apposto dicendo che, per essere promossi ad una Corte di cassazione, per lo meno si fosse dovuto rimanere per ben sei anni ad esercitare le funzioni di consigliere di Corte d'appello o di sostituto procuratore generale, funzioni effettive, non di semplice possesso di grado.

Ed in questo senso l'onorevole Guarra-

fu proposto dal guardasigilli. Nella Commissione l'illustre uomo che la presiedeva, l'onorevole Fortis, si oppose, e, seguito da qualche altro componente la Commissione, volle che fosse modificata la dizione dell'articolo 24.

FORTIS, *relatore*. Non volli: proposi.

CIMORELLI. Era tanta l'autorità dell'onorevole Fortis che la sua opinione si imponeva ben di sovente alla Commissione.

Fu modificata la formula, e si disse « grado effettivo ».

Io faccio riflettere al ministro di grazia e giustizia ed alla Camera che si può essere consiglieri di Corte d'appello o sostituti procuratori generali, ma non esercitare le funzioni. Si può essere addetti a presiedere un'opera pia, a reggere le sorti di un comune, si può essere applicati ad un ufficio di segreteria. Vi sono dei magistrati che da lunghi anni sono applicati ai servizi amministrativi del Ministero; non hanno mai visto un codice, non l'hanno mai applicato, e, solamente perchè ebbero la fortuna di una applicazione al Ministero e sono al Ministero da più di venti anni, pretendono di essere fatti consiglieri di Cassazione.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Chi sono questi magistrati? Dove sono?

FORTIS, *relatore*. Sono ipotesi che fa lui. (*Si ride*).

CIMORELLI. Non è un'ipotesi, è un fatto, ma io non voglio rendere antipatica la questione facendo nomi...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Ma se non ce ne sono!

CIMORELLI. È un fatto indiscutibile che vi sono dei funzionari, i quali fanno la loro carriera rimanendo comodamente applicati agli uffici di segreteria o di procura generale, come vi sono taluni pretori che da anni si trovano applicati a quella della procura generale della Cassazione di Roma, senza mai esercitare le loro funzioni effettive.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Lei diceva al Ministero: al Ministero non ce n'è uno.

CIMORELLI. Vi sono anche dei funzionari addetti al Ministero, che da anni vi si trovano; quindi io diceva che bisogna tener conto dell'esercizio più che del grado; insomma io rivendico la formula che aveva prima adoperato il ministro nell'articolo 24.

Io credo che offra maggiori garanzie il magistrato che ha effettivamente esercitato

le funzioni, di quella garanzia che possa offrire un magistrato che non abbia per nulla esercitato le sue funzioni, è perciò credo che la Camera debba accettare la prima formula come l'articolo 24 era stato proposto.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. A proposito di alcuni emendamenti all'articolo 24 io vorrei fare un'osservazione d'ordine generale che contiene una preghiera rivolta ai miei colleghi. Io sono d'accordo con l'onorevole Daneo che questo è un disegno di legge così grave da giustificare una discussione ampissima, nè io me ne lagno: nessuno è più di me rispettoso dei diritti del Parlamento. nessuno è più ammiratore di me della autorità tanto formale che sostanziale delle discussioni parlamentari; credo che non ci sia nessuno così entusiasta delle forme parlamentari come lo sono io!

Sono poi lieto dell'ampiezza della discussione, anche perchè essa mette in rilievo praticamente la grande importanza del disegno di legge, il che per me è una ragione di conforto. Ma fatte queste premesse debbo fare una riserva che è nell'interesse, dirò, della serietà stessa delle nostre discussioni. Conviene tornare su questioni già discusse ampiamente? Altro è discutere largamente ed io sono d'accordo nel senso della più ampia, profonda, intensa ed estesa discussione, ma altro è ripestare l'acqua nel mortaio. Siccome si tratta di una legge organica e simmetrica in tutte le sue parti, così una questione viene una volta, afferma un principio il quale poi si ripete in casi o connessi o analoghi.

Ora io fo appello anche a quei colleghi i quali non siano d'accordo nella soluzione di un principio già votato, perchè nella loro lealtà politica non tornino più sulla stessa questione. (*Benissimo! — Ha ragione!*) Quindi io ringrazio gli onorevoli Guarracino, De Luca ed altri, i quali hanno dichiarato che non c'era più luogo a insistere su proposte che erano state già fatte ed erano state respinte.

La stessa preghiera vorrei rivolgere all'onorevole Fera, il quale...

FERA. Io non ci insisto.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Ma ha discusso e vorrebbe che io le rispondessi. Io dissi in sede di discussione generale che quest'ultimo alinea af-

ferma un alto principio di responsabilità governativa. Ma noi dobbiamo trasformare la magistratura in una amministrazione autonoma come quella delle ferrovie?! Non è possibile che resti completamente al di fuori della responsabilità del Governo la nomina agli uffici giudiziari. Si afferma per tal modo il diritto e il dovere della vigilanza; altrimenti la funzione del ministro guardasigilli diventerebbe una *sine cura*. Sarebbe molto bene per i miei successori, ai quali avrei reso questo insigne beneficio: che alla prima interpellanza sulle condizioni della magistratura, il ministro risponderà: Io non ne so niente. (*Interruzione del deputato Fera*).

Lei sposta troppo il principio. Ella dice che il ministro ha piena facoltà di cacciare fuori un magistrato e non ha la facoltà di farlo entrare: « *cave a consequentiariis* ».

FERA. E l'esame di uditore?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. L'esame di uditore è il passato. Ora qui si capisce che un ministro non sta ad occuparsi di un uditore, ma sibbene di un consigliere di Corte di cassazione. Ora faccia conto che il ministro deferisca un magistrato per inettitudine e che poi si trovi un Consiglio superiore di magistrati, che questo magistrato, ritenuto inetto, gradui come consigliere di Cassazione e lo ammetta a questo così alto ufficio: il ministro deve subire ciò? Si afferma in tal caso la responsabilità politica del ministro. Veda, onorevole Fera, quest'ultimo alinea ha l'efficacia di quei freni, che sono utili, ma che non si adoperano. Ella stia sicuro che non si avvererà mai, praticamente, il caso di un Consiglio di ministri, che debba occuparsi di ciò: non avverrà mai! (*Interruzione del deputato Fera*).

Voci. Avanti! avanti!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Ma l'utilità del freno è indipendente e bisogna, perciò, mantenerlo.

Dirò all'onorevole Daneo che proprio non mi aspettavo dalla finezza grandissima della sua intelligenza le osservazioni da lui fatte e l'anticipata condanna delle ragioni, che io avrei opposte all'emendamento Chimirri, ch'egli ha difeso, ritenendo la mia come un'ostinazione.

Ora giudichi la Camera (mi seguano un po' attentamente i colleghi) se sia ostinazione la mia o se, invece, l'emendamento dell'onorevole Chimirri, difeso dall'onorevole Daneo, non sia un controsenso di tutto il nostro ordinamento e non conduca ad un assurdo inverosimile.

In sostanza, l'onorevole Daneo vorrebbe un reclutamento regionale della Cassazione. Così sembra almeno dal testo, che è chiaro, e dalle spiegazioni ch'egli ne ha date. Ora noi abbiamo organizzato tutto il reclutamento dei nostri impiegati col sistema nazionale; il qual sistema io son pronto a riconoscere che per talune categorie d'impiegati abbia prodotto inconvenienti, pur essendo, per altro, giustificato da altre ragioni, che non è qui il luogo di ricordare.

Ad esempio, per gli uffici delle cancellerie il reclutamento regionale permetteva che l'alunno restasse nel luogo dov'era nato, dove aveva la sua famiglia, e dove, perciò, col suo magro stipendio di 700 o 800 lire poteva vivere.

Si è poi nazionalizzato il reclutamento dei cancellieri ed è accaduto che il napoletano è sbalzato a Milano, a Torino, ecc., il settentrionale a Napoli, a Palermo, ecc., e il povero funzionario con 800 lire all'anno muore di fame.

Inconvenienti in alcune classi d'impiegati, adunque, si verificano; ma vogliamo fare un passo indietro nel principio del reclutamento, riportandolo da nazionale a regionale, proprio a proposito di questi alti uffici? Sarebbe, davvero, un controsenso.

Ma, a prescindere da questa osservazione d'indole generale, il suo sistema, onorevole Daneo, porterebbe al seguente inconveniente gravissimo. Può accadere che, in un dato momento, ci possa essere nei distretti delle Corti di appello settentrionali abbondanza di magistrati eccellenti e, invece, deficienza nei distretti meridionali; ora si dovrebbe necessariamente pretermettere i buoni che abbondano lassù e dare il passo ai meno buoni, ai mediocri che abbondano laggiù, solo perchè c'è questo obbligo di reclutare sul luogo? Sarebbe veramente una conseguenza iniqua, odiosa, ingiustificata...

Ma soprattutto dal punto di vista pratico il sistema del collega Daneo porterebbe a conseguenze inverosimili, quando si tenga conto (senta, onorevole Daneo) della incomparabile sproporzione nell'ampiezza di giurisdizione di ciascuna Corte di cassazione. Per esempio, la Cassazione di Roma ha un numero di consiglieri, credo, quadruplo di quelle di Firenze e di Palermo. E, dall'altro lato, la giurisdizione territoriale della Cassazione di Roma, in quanto è Cassazione territoriale, è forse la meno estesa. Di maniera che beati quei consiglieri di appello che si troveranno nell'ambito della

giurisdizione romana! Questi passeranno certamente tutti e presto in Cassazione; mentre il consigliere fiorentino, o quello piemontese, Dio sa quanto dovrà sudare per arrivare alla Cassazione. E lei, onorevole Daneo, rende questo bel servizio ai magistrati della sua Cassazione! Mi perdoni se glielo dico.

DANE0. C'è un equivoco.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Ma come c'è un equivoco? Se lei dice che bisogna che la Cassazione faccia la indicazione per i suoi magistrati?

DANE0. Ciascuna Cassazione fa un'indicazione del migliore magistrato, ma non per la sua Cassazione.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Ma allora come si farà questa graduatoria?

Io comprendo il suo sistema, se arriviamo sino alla coaptazione. Ma se lei dice che ogni Cassazione farà la sua graduatoria, salvo poi a scegliere in questa graduatoria, sa che cosa accadrà? Che le Cassazioni raduneranno tutti, naturalmente. Come vede, si giunge a degli assurdi inverosimili, onorevole Daneo. È ostinazione, quindi, non la mia, ma la sua.

Dirò all'onorevole Pavia che la questione mossa intorno al capoverso è assorbita. E quanto alla classifica di merito le obiezioni, ch'egli proponeva, dato il sistema del concorso, non hanno fondamento, e la ipotesi, ch'egli faceva, non potrà avverarsi. Difatti, col sistema da me proposto, non si fanno classifiche di merito al di là dei posti messi a concorso. L'ipotesi del suo emendamento non potrà verificarsi. Per 20 posti messi a concorso, 20 saranno i prescelti; non ci saranno successive classifiche di merito e non debbono esserci per le ragioni, già dette.

L'onorevole De Tilla crede che io già sia informato dell'umore della Camera per il suo emendamento. Non so da che cosa abbia desunto che io fossi d'accordo con lui. Spesso i colleghi prima della seduta mi parlano degli emendamenti, ed io rispondo cortesemente « vedremo »; ma questo non vuol dire che io li accetti. Il suo emendamento implica da un lato un pleonasma e dall'altro una strana limitazione. Io le dico: « perchè escludere la materia commerciale? »

DE TILLA. È compresa nella civile!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Lo dice lei! E, ad ogni modo, perchè escludere il diritto amministrativo?

DE TILLA. È diritto privato!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Come, il diritto amministrativo è diritto privato? (*Interruzioni — Commenti*).

Vengo all'ultima questione, che è quella sollevata dall'onorevole Guarracino, cui ha aderito l'onorevole Cimorelli, cioè a dire di rendere effettive le funzioni del grado. Io dichiaro sempre francamente il mio pensiero e dico che qui c'è senza dubbio un inconveniente, come a proposito dei libri. Siccome c'è l'inconveniente che si scrive troppo e male, si voleva andare all'altro eccesso di proscrivere la cultura dei magistrati.

La stessa cosa si verifica a proposito delle funzioni. Un poco di pazienza!

Io riconosco che c'è questo inconveniente di magistrati, distratti dalle loro funzioni; ma c'è per l'appunto il Consiglio superiore, che dovrà tener conto dell'attività del magistrato, che aspira alla promozione. Però, non arriviamo all'altro eccesso che nessun magistrato possa accettare un incarico, per cui può rendere grandi servizi.

Per esempio, per la formazione di un codice io potrei chiamare dei magistrati più capaci; ma potrei anche correre il rischio di sentirmi rispondere da loro: Noi non accettiamo, perchè l'accettazione costituirà per noi un demerito.

Del resto, se si parla dell'esercizio effettivo del grado, quale sarà la conseguenza? Questa: che si dovrebbe mettere una guardia di pubblica sicurezza accanto ad ogni magistrato, perchè accerti che non solo nominalmente, ma realmente egli eserciti le proprie funzioni. Creda, dunque, che non è bene stabilire questi limiti meccanici.

È da ritenersi che i Consigli superiori terranno conto dell'attività giudicatrice del magistrato; ma non mettiamo, lo ripeto, limitazioni, che potrebbero essere eccessive. Io sono, dunque, dolente, non per ostinazione mia, ma per le ragioni, da me addotte e che spero i colleghi apprezzeranno, di non potere accettare alcuno degli emendamenti.

Voci. Ai voti! ai voti!

DANEO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Accenni il suo fatto personale.

DANEO. L'onorevole ministro ha supposto che io volessi e che volesse l'onorevole Chimirri formare una graduatoria regionale di promozioni per ciascuna Cassazione regionale, e così ha combattuto una ipotesi arbitrariamente creata.

Ora, siccome questo non è il mio pensiero io devo ristabilire la verità. E questa è, che io considererei, come certamente considera l'emendamento Chimirri, queste Corti di cassazione regionali come tante Commissioni di scrutinio separate, ma con effetto di riunire poi i designati dalle varie Corti in unica graduatoria. È vero che vi potrà essere qualche disparità di criterio, ma è un inconveniente meno grave, e del resto sempre inevitabile. E sarà sempre inconveniente meno pericoloso dell'altro della parzialità di giudizio nel quale cadreste se il Consiglio superiore venisse composto col metodo dell'articolo 34. (*Rumori — Interruzioni*).

Io potrò anche non insistere nell'emendamento se il ministro fin d'ora mi assicura che all'articolo 34 accetterà qualche altro emendamento che assicuri un'equa rappresentanza alle Corti di cassazione regionali... (*Ooh! — Vivi rumori*).

PRESIDENTE. Ma non è fatto personale.

DANEO... È sempre spiegazione del mio pensiero che fu travisato. E se la conseguenza della reiezione di questo emendamento sarà di mantenere integro l'articolo 34, per effetto del quale potranno sperare promozione solo quelli che saranno presenti alla mente dei membri della Cassazione romana, io ho diritto di parare al pericolo fin d'ora appoggiando un emendamento che rimedia a questo male.

E anche sotto un altro aspetto ho diritto a rettificare un errato giudizio che delle mie parole ha fatto l'onorevole Orlando.

Io ho detto che sarebbe ostinazione il volere respingere per una ripugnanza d'ordine generale tutti quegli emendamenti che non vengono a rompere l'armonia del disegno di legge sulla dizione.

E questo emendamento in sostanza si avvicina al disegno di legge dell'onorevole Gallo, il quale voleva che tutte le Cassazioni avessero uguali rappresentanti nel giudizio sulla capacità di coloro che dovevano essere promossi. Dunque con questo emendamento non si rompe, ma si ristabilisce, quella simmetria... (*Rumori — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ma il suo fatto personale è finito da un pezzo.

DANEO. Non mi par di esserne uscito. Nè mi pare che sia il caso di rumori. Pochi minuti di maggior discussione non vi impediranno di finire oggi!

FORTIS, *relatore*. Ma lei ci porta a spasso!

DANEO. Non è sempre cosa spiacevole! E poi i rumori sono sempre la espressione della non intelligenza... (*Oooh! — Rumori*).

FORTIS, *relatore*. Quando non sono una reazione contro l'errore.

PRESIDENTE. Onorevole De Tilla, mantiene o ritira il suo emendamento?

DE TILLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Guarracino?

GUARRACINO. Ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Fera?

FERA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 24.

(È approvato).

#### Art. 25.

In tutti i concorsi di promozione per merito si terrà conto della maggiore anzianità nel grado, soltanto per graduare fra loro i concorrenti che abbiano ottenuta per merito una eguale classifica.

In tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni della presente legge, le promozioni vanno fatte in proporzioni determinate fra il merito e l'anzianità, le nomine per merito e quelle per anzianità devono alternarsi seguendo l'ordine rispettivo per quanto è conciliabile con le esigenze del servizio, in guisa però che almeno dentro l'anno la promozione fissata dalla legge risulti mantenuta.

A questo articolo l'onorevole De Tilla ed altri colleghi propongono di sopprimere nel primo comma le parole: «soltanto» e «che abbiano ottenuta per merito una eguale classifica».

L'onorevole De Tilla, ha facoltà di parlare.

DE TILLA. L'emendamento proposto da me e da altri colleghi si riferisce al criterio che dovrebbe esservi per classificare coloro che saranno dichiarati di merito distinto. Evidentemente tra più concorrenti, tutti dichiarati di merito distinto, occorrerà fare una graduatoria.

Secondo l'articolo 25 questa graduatoria deve essere fatta per merito nel merito. Invece noi proponiamo che la graduatoria si faccia tra tutti coloro che sono stati classificati per merito in base alla loro anzianità. In questo modo io credo si eviterà l'elasticità del criterio del merito nel merito, poiché non so come si potrebbe fare a dichiarare magistrato di merito più distinto di un altro quegli che è stato già dichiarato di merito distinto. (*Interruzioni*).

FORTIS, *relatore*. Ma se è merito, è merito.

DE TILLA. Io credo che si cadrebbe nello stesso errore in cui si cadeva nella graduatoria che faceva l'antica Commissione consultiva, la quale giudicava di *ottimi, ottimi a scelta, ottimi a pieni voti*, ecc.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pansini.

PANSINI. Non comprendo veramente quale sia stato il criterio che ha indotto l'onorevole De Tilla a scrivere il suo emendamento ed a pretendere che la Camera lo approvi; perchè se il merito è merito, basta che abbia un contenuto proprio ed una valutazione per sé; se si mette il merito in contrasto con l'anzianità, allora il merito scompare assolutamente.

L'onorevole De Tilla deve ricordare che noi da tanti anni siamo qui a pretendere che gli esami di coloro i quali si danno alla magistratura sieno così seri e rigorosi da dare garanzie del merito dei concorrenti.

Lo stabilire ora che coloro i quali debbono andare innanzi a tutti negli altri gradi ed in una certa età, in modo da poter dare tutte le garanzie del loro valore, siano sottoposti al criterio dell'anzianità, sarebbe un contravvenire a tutto quanto abbiano finora proposto e desiderato, e render vane le prove degli esami per merito.

Lasciamo, dunque, che gli anziani conservino quei diritti che loro non possono essere negati, ma nello stesso tempo lasciamo che il merito faccia il suo cammino. Prego quindi l'onorevole De Tilla ed i suoi colleghi di non insistere nel loro emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole De Tilla, mantiene o ritira il suo emendamento?

DE TILLA. Lo ritiro. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 25.

(È approvato).

#### Art. 26.

La nomina dei primi presidenti e dei procuratori generali delle Corti di appello, dei primi presidenti, dei procuratori generali, dei presidenti di sezione e dell'avvocato generale della Corte di cassazione ha luogo dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia.

A questo articolo l'onorevole Fera propone di sostituire il seguente:

« I primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti di appello ed i presidenti e i procuratori generali delle Cassazioni regionali e l'avvocato generale sono nominati dal ministro sulla proposta di una terna prescelta dal Consiglio superiore della magistratura fra i consiglieri e i sostituti di Cassazione aventi tre anni di grado ».

FERA. Rinunzio. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 26.

(*È approvato.*)

Ora l'onorevole Fera propone il seguente articolo 26-bis:

« Il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione di Roma vengono eletti dalla Corte in assemblea generale cui partecipano i capi delle Cassazioni regionali e delle Corti di appello ».

FERA. Rinunzio anche a questo.

PRESIDENTE. Allora passiamo all'articolo 27.

Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico sono unificate nella graduatoria.

Sono pareggiati in grado:

i giudici di tribunale ed i sostituti procuratori del Re;

i consiglieri di appello e presidenti di tribunale, ed i sostituti procuratori generali di appello e procuratori del Re;

i consiglieri e sostituti procuratori generali di Cassazione ed i presidenti di sezione di Corte di appello;

i primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello, i presidenti di sezione e l'avvocato generale della Corte di cassazione;

i primi presidenti ed i procuratori generali di Corte di cassazione.

A questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Pilacci, a cui ne do facoltà.

PILACCI. A questo articolo 27, che è una parziale riproduzione dell'articolo 50 del precedente progetto del lacrimato amico e collega onorevole Gallo, e per il quale « le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico sono unificate nella graduatoria », senza che si ripeta l'inciso che esisteva nel progetto Gallo, « e distinte solamente nelle funzioni », hanno presentato due emendamenti i colleghi Pescetti e Camera: — ed io, accettando il loro ordine di idee mi permetto di fare, dirò anzi, in con-

dizionale, vorrei fare alcune osservazioni, le quali, essendo io una *particula minima* in questa Assemblea, non possono avere altra autorità e altro pregio che quelli che vengono ad ognuno dal coltivare con amore certe discipline, come io coltivo modestamente ma con assidua e zelante cura le discipline giuridiche; e tendono a richiamare la solerte attenzione della Camera intorno questa che è, secondo me, la parte principale e sostanziale del progetto: chè, sotto qualunque aspetto voglia considerarsi la questione, questo articolo 27 tocca il cuore dell'organismo funzionale della giustizia.

Io ho detto, in condizionale, *vorrei esporre* alcune considerazioni, perchè ad esse faccio precedere una dichiarazione che non deve avere l'aspetto di un esordio laudativo, ma che è una premessa pregiudiziale necessaria, per sapere se debbo tacere e rimettermi a sedere o se debbo continuare a parlare.

La dichiarazione è che... (*Interruzione*). Io posso contentarla, onorevole collega potendo essere breve senza essere oscuro; del resto vedrà che la questione è essenzialmente importante, e merita che la Camera le consacri per pochi minuti la sua attenzione.

La dichiarazione è che, per quel poco che vale, io do un incondizionato plauso a questo disegno di legge ed all'onorevole Orlando che, con alacrità veramente degna della elastica prontezza del suo ingegno e della sua profonda cultura, trovandosi, dopo la luttuosa scomparsa del suo illustre predecessore, di fronte ad una vasta e complessa riforma giudiziaria, la quale, dando fondo a tutto il funzionamento della giustizia, compreso il riordinamento delle giurisdizioni, aveva per necessità di cose apagato o distrutto tanti desiderii e speranze e provocato intorno a sè entusiastici *osanna* e severissimi *crucifige* onde probabilmente anche questo trentaquattresimo progetto sarebbe fallito come gli altri, stralcio dai precedenti progetti la parte più pratica e più pronta, la quale era reclamata dai bisogni più impellenti della normale funzione giudiziaria, ed era imposta da quella forza invincibile che è la pubblica opinione, non tollerante più oltre nuovi indugi nell'approvazione di una riforma tante volte promessa e tante volte fallita: e questa parziale riforma l'onorevole guardasigilli meditó e propose alla Camera con organica unità d'indirizzo e con spiccato carattere di

una esistenza propria, autonoma e indipendente dalle altre parti della maggiore e più vasta riforma che, a suo tempo e speriamo sia presto, la Camera ritroverà impregiudicata.

E giusti e lodevoli sono i due criteri fondamentali della riforma che devono, onorevole guardasigilli, esserle di guida anche nello studio e nello apprestamento, in special modo per le sue conseguenze, dell'articolo 27 ora in esame; e cioè informare la magistratura alla più grande semplicità di carriera e di gerarchia, qual'è richiesta dalla natura della funzione, altissima sempre, tanto se affidata ad un aggiunto giudiziario, quanto se al capo della Corte regolatrice dei diritti; e ciò bene s'intende, dacchè la tutela dell'ordine giuridico e sociale non ammette gradazioni d'importanza: e regolare legislativamente la carriera e le promozioni dei magistrati, per modo da sottrarli all'arbitrio, sebbene presunto imparziale e prudente, del potere esecutivo, vuol dire sottrarli alle inevitabili e pericolose influenze e intrusioni parlamentari; con che si garantisce e si protegge davvero l'indipendenza di quest'altissima funzione sociale.

Ed ora la mia dichiarazione è questa: se voi, onorevole Orlando, se voi, illustre presidente e relatore della Commissione parlamentare, che qui dentro godete l'autorità di eminenti uomini di Stato e dovunque avete nella pubblica estimazione la dignità e la fama di illustrazioni del foro e della scienza, opponete, come l'opponeste già all'articolo 10 l'altro giorno, la eccezione pregiudiziale del *noli me tangere*, allora, siccome il progetto nel suo complesso io incondizionatamente lo approvo, preferirei di tacermi, anche perchè non è cosa simpatica il parlare con la certezza preconstituita di non essere in alcun modo ascoltati.

Se invece vogliono ascoltare le mie modeste osservazioni, le farò con la maggiore possibile brevità. (*Segni di assenso dell'onorevole guardasigilli*).

Per vedere l'importanza di questo articolo 27, che non è una applicazione o una sanzione legislativa di ciò che ormai accade nelle tradizioni e consuetudini giudiziarie, ma è una essenziale modificazione del nostro sistema legislativo (perchè dice, almeno nelle sue pratiche inevitabili conseguenze, tutto il contrario di quello che dicono gli articoli 129 e 135 del nostro ordinamento giudiziario, modificati soltanto in apparenza dall'articolo 18 della legge 1890 Zanardelli, perchè quella legge non fu applicata), do-

vete, onorevoli colleghi, esaminare le ragioni per le quali il ministro Gallo propose il suo articolo 50, confrontarle con quelle dedotte nella sua relazione dal ministro Orlando e con quelle del relatore per la Commissione parlamentare, e vedere se s'ia bene o male portare nel nostro funzionamento giudiziario questa sostanziale riforma. (*Interruzioni*).

Sì, sostanziale riforma: so bene che l'unificazione delle carriere in graduatoria non significa la fusione delle distinte funzioni, ma in pratica accadrà inevitabilmente così, tantochè toglieste dall'articolo 50 del progetto Gallo l'ultimo inciso «e distinte solamente nelle funzioni» perchè comprendeste che nella pratica era evidente il contrasto fra le due proposizioni.

L'onorevole Gallo, dunque, tanto comprendeva che l'articolo 50, oggi riprodotto nel 27, non risolveva soltanto una graduatoria di carriere e una misura di stipendi, ma inevitabilmente toccava i limiti, come organi dell'amministrazione della giustizia, delle due diverse funzioni dell'autorità giudiziaria e del pubblico ministero, che per prima cosa si fece a considerare la controversa natura dell'istituto del pubblico ministero; e fra la concezione di chi ne fa una parte accusatrice, contendente in giudizio, nella rappresentanza della società offesa, contro l'offensore dell'ordine sociale (funzione *dipendente in modo assoluto dal potere centrale esecutivo*, e antitetica con quella dell'autorità giudiziaria, che giudica fra due parti contendenti, delle quali l'una è appunto rappresentata dal pubblico ministero) e la concezione di chi, con veduta più larga della funzione giudiziaria, vi abbraccia tutti gli organi e gli uffici che sono diretti alla reintegrazione dell'ordine giuridico violato, dalla polizia che investiga al pubblico ministero che provoca il giudizio e fa eseguire la sentenza; fra queste due concezioni, dico, il Gallo dichiarò di propendere per la prima, però attenendosi, disse, alla nostra costante *tradizione liberale*, non contraddicente all'identità generale di funzioni tra il pubblico ministero ed il ministro, la quale riconobbe sempre, e riconosce, agli organi del pubblico ministero, libertà responsabile pari a quella del magistrato giudicante, salvo al ministro — sono parole dell'onorevole Gallo — quel diritto d'incitamento e di richiamo che legittimamente gli compete in forza della sua responsabilità politica, pel regolare andamento dell'amministrazione della giustizia.

E bene invocò le nostre tradizioni libe-

rali, perchè accanto alla Francia, dove la questione fu vivacemente dibattuta sino dai primordi dell'ordinamento giudiziario napoleonico, e fu chiusa, almeno nella consuetudine giudiziaria, con la celebre distinzione « la penna serve, la parola è libera »; accanto alla Germania dove, temperata dalle speciali garanzie di grado e di sede d'ogni pubblico funzionario, e dallo speciale carattere del ministro della giustizia ben più che negli ordinamenti politici nostri e francesi indipendente dalle pressioni dei partiti e dalle ingerenze parlamentari, è sancita la massima che il pubblico ministero debba obbedire al ministro della giustizia nell'esercizio delle sue funzioni; in Italia, checchè se ne dica in contrario, nonostante l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, per costante tradizione, la libertà responsabile del pubblico ministero è un fatto incontestabile; e come la sua parola così è libera la sua penna, nel senso che è indipendente e responsabile non soltanto nell'esprimere il suo convincimento nelle orali discussioni, ma anche nell'accusare un cittadino con la sua azione penale e nello scrivere le sue requisitorie.

E per farsi strada al suo articolo 50 di unificazione in una unica graduatoria delle due carriere, l'onorevole Gallo dichiarava l'indipendenza del pubblico ministero essenzialmente garantita dalla inamovibilità che il disegno di legge gli attribuiva, e dalla soppressione della sua dipendenza gerarchica dal ministro, dacchè del citato articolo 129 che ora designa il pubblico ministero « quale rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria », sopprimeva il secondo inciso: « ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia ».

Viene la relazione dell'onorevole Orlando; e in questo tema del pubblico ministero dice di accogliere la unificazione delle due distinte carriere in graduatoria, *ma non senza esitanza*; e, per districare l'avviluppata matassa, così dice, di una tale unificazione, propone una Commissione la quale, presa dai funzionari dell'uno e dell'altro ordine, faccia, caso per caso, la distinzione e la unificazione.

Poi, d'accordo con la Commissione parlamentare, fu stabilito un altro sistema: fu sancito e rimase fermo che, sebbene distinte le funzioni (il che però non si disse nell'articolo 27 come era detto nel 50, forse perchè si comprese il contrasto antitetico fra l'affermazione della distinzione delle funzioni e l'unificazione in graduatoria, ciò che

necessariamente porta anche a fare della funzione del pubblico ministero una vera e propria funzione giudiziaria), si determinasse e si stabilisse questa unificazione, rimessa però, sulla guida della legge e dei regolamenti, alla prudenza del ministro di giustizia.

Viene finalmente la relazione della Commissione parlamentare; e dichiarando di non volere affrontare e di voler lasciare assolutamente impregiudicate tutte le gravi questioni relative all'istituto del pubblico ministero, approva e fa propri gli articoli 50 e 27 rispettivamente dei progetti Gallo e Orlando, senza però prendere dal progetto Gallo le altre disposizioni coordinative; e in pro della unificazione delle due carriere adduce, come principale argomento, la necessità dei passaggi dall'una carriera all'altra, per rinvigorire scambievolmente il personale.

La mia opinione è assolutamente diversa; dappoichè con ciò, come lo stesso illustre relatore se ne propose il grave dubbio, si pregiudica l'avvenire, e innovando la legge e la consuetudine, si scontentano i funzionari dei due ordini: e su ciò richiamo l'attenzione del guardasigilli, del relatore e della Camera.

Io non abuserò a lungo della vostra pazienza, onorevoli colleghi, e toccherò fuggacemente questo tema che porterebbe ben lungi il pensiero e la parola. Io dico che se può e forse deve accadere, in casi rari ed eccezionali, che debba essere deliberato e ordinato questo passaggio da una funzione all'altra, è invece contrario al nostro sistema legislativo, al distinto carattere delle due funzioni, alla consuetudine di rapporti che il pubblico ministero deve avere e l'autorità giudiziaria non deve avere con tutti gli organi del potere esecutivo, che si agevoli e si renda necessario, come scrisse il relatore, quel passaggio per rinvigorire il personale: ammenochè (e così si pregiudica quel che il relatore voleva impregiudicato) non si vogliano fondere i due ordini in un solo ordine giudiziario, con identità di garanzie e di gradi, e alla funzione del pubblico ministero siano temporaneamente con alterna e frequente vicenda chiamati gli stessi funzionari dell'autorità giudiziaria, il che è pur sostenuto da molti autorevolmente.

Ma oggi, nell'attesa, meglio era e meglio sarebbe lasciare le cose siccome sono state fino ad oggi.

Perchè io dico che indubitatamente quello

che costituisce l'abito degli studi, e quello che è abito di atti e rapporti quotidiani stampa nel cervello e nell'anima di un uomo un so co profondo, precisamente come il tempo inesorabile stampa sul volto le rughe; ed è, quella, natura di abitudini che uno porta per tutta la vita: e, poichè non si vive due volte, così non si cambia impunemente l'un abito con un altro di vita intellettuale e morale, come si può cambiare un vecchio soprabito od un cappello.

Ora, io mi domando: quale fu ed è l'ufficio del pubblico ministero nella nostra legislazione fino ad oggi? E a chi mi interrompeva dicendomi che non si fa oggi una sostanziale riforma, io torno a ricordare gli articoli del regolamento giudiziario ancora esistente fra noi.

L'articolo 129 dice che il pubblico ministero « è rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia ».

Sebbene una tale disposizione sia stata temperata in Italia, lo ripeto, da una liberalissima tradizione consuetudinaria, del che bisogna rendere un plauso incondizionato al Governo centrale e al benemerito ordine del pubblico ministero, è evidente però la sua organica antitesi coll'ordine giudiziario, del quale è carattere essenziale l'assoluta indipendenza. (*Interruzioni*).

Aspetti, vedrà che la legge del 1890 ha, nella sua applicazione, confermato il mio concetto. L'articolo 135 dice che le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero « sono parallele e distinte »; articolo che perfettamente armonizza col 129, perchè è antitetico nella sua essenza che sia funzione giudiziaria quella di un uomo che per disposizione legislativa è posto sotto la direzione del ministro della giustizia; e il progetto oggi modifica radicalmente il 135, mentre lascia intatto il 129! (*Interruzione del deputato Chimienti*).

Non le paia poco, onorevole collega. Mi piace di essere d'accordo con un così rispettabile giurista.

Vediamo che cosa fa il pubblico ministero. Fa quello che deve fare: ossia, fra due parti contendenti, da una parte l'offensore dell'ordine giuridico e sociale, dall'altra la società offesa, esso ha una parte unilaterale, subiettiva, personale, parziale, accusatrice, per la tutela sociale: e ciò per me incomincia ad essere contraddittorio con la funzione dell'autorità giudiziaria, la quale invece è obiettiva, imparziale, serenamente critica e giudicatrice fra le due parti.

E quali sono i suoi rapporti quotidiani? Necessariamente quelli di scrivere, di conferire, d'intendersi con tutti gli organi preposti all'ordine pubblico, e cioè questori, prefetti, ufficiali dei carabinieri, direttori d'istituti penitenziari...

CIMORELLI... e i magistrati, con i quali amministra la giustizia.

PILACCI. Va bene, onorevole Cimorelli, ma l'armonia della collegialità, nel concorrere per vie diverse all'amministrazione della giustizia, non rimane, secondo me, turbata, tecnicamente serbando parallele e distinte le due carriere, come lo furono fino ad oggi.

E gli studi normali, ai quali sono per il loro istituto chiamati gli egregi funzionari del pubblico ministero, in che consistono, se non in quelli del diritto e della procedura penale, e delle innumerevoli discipline regolamentari preordinate alla tutela del pubblico ordine?

In quest'aula, per l'altro, in una elevata discussione udivo ricordare dall'onorevole Alessio, e lo ha scritto nella sua relazione l'onorevole Fortis, che la vita del diritto oggi più che mai è intessuta di tutti gli organi vitali dell'ambiente sociale, economico, politico, morale nel quale si crea e si svolge; e fu sempre e sarà sempre così.

Il diritto non è di creazione e generazione spontanea, nè sorge in un popolo e in uno Stato armato di tutto punto, come si favoleggia di una Dea uscita dalla testa di un altro nume; ma è il risultato delle speciali condizioni dell'ambiente che lo crea e lo sviluppa.

Mi si permetta un ricordo storico che è nostra gloria e vanto: chi ha creato quel monumento di legislazione, contro il quale i secoli non hanno prevalso, il diritto romano? Sorto coi rigori della legge decemvirale, alimentato e vivificato dall'editto perpetuo dei pretori, si confermò e si adattò sempre alle mutate condizioni di un popolo che da una tribù di agricoltori raccolti in abituri di paglia e di bitume, doventò in pochi secoli il popolo dominatore.

E oggi che, come era detto l'altro giorno, il diritto deve attingere a tutte le nuove sorgenti di questa vita civile moderna la quale, nei suoi rapidi e vertiginosi svolgimenti sociali ed economici, è più distanziata da quella di settanta anni fa che quella di settanta anni fa non fosse distanziata da quella di venti secoli prima; oggi che alla funzione di giudice non bastano più i responsi di Ulpiano, di Papiniano, di Paolo

e di Gianolano nè i codici, ma occorre studiare la vita civile moderna nelle innumerevoli sue fisionomie, e il magistrato dev'essere la *viva vox* di questa vita nuova, come potrà un funzionario, per quanto equilibrato e colto, sottratto a quel suo particolare ambiente e a quei suoi particolari studi e rapporti di vita quotidiana, essere chiamato allo studio e alla decisione delle gravi contese nei tanti rapporti civili e commerciali, e di problemi nei quali e' si affannano da secoli le più grandi menti di giureconsulti?

Mi direte che vi sono stati e vi sono funzionari eminenti, e noi toscani ne abbiamo ora un esempio nella nostra Firenze, che pure essendo usciti dal pubblico ministero sono maestri in diritto.

Ma io vi rispondo che le eccezioni confermano la regola, ma non la fanno. Nella grande maggioranza voi dovete piuttosto allontanare che facilitare l'accumulamento di funzioni che hanno origini, caratteri, abitudini, discipline e ausilio di studi sostanzialmente diversi e distinti; e non posso quindi approvare l'ordine d'idee a cui, per questo punto s'ispirò la relazione.

E ora poche parole per rispondere a quelli i quali dicono che l'articolo 27 non modifica la presente legislazione.

Questo articolo unifica le due carriere che l'articolo 135 del regolamento giudiziario diceva parallele e distinte. Può essere più radicale il cambiamento.

Ma, si replica, v'è l'articolo 18 della legge Zanardelli 8 giugno 1890 che parificò ed unificò in graduatoria le due carriere, con applicazione ai nominati posteriormente alla legge.

Però negli ordini superiori non vi fu unificazione, e così le carriere dei presidenti e procuratori del Re, dei consiglieri di Corti e sostituti procuratori generali, di presidenti di Corti e di procuratori generali rimasero, come per lo avanti e per l'articolo 135, parallele e distinte.

E per le due categorie dei giudici di tribunale e di sostituti procuratori del Re, che cosa accadde?

L'onorevole guardasigilli e l'onorevole relatore si compiacciano di esaminare le vicende delle promozioni dal 1890 ad oggi e di esaminare singolarmente l'ultima graduatoria, quella del 1907, e lo vedranno.

Vedranno, per ciò che concerne i giudici e sostituti procuratori del Re, una unica graduatoria, ma sapranno pure che ciò fu ed è soltanto in apparenza; e che se la graduatoria unica fu scritta, non fu però

osservata. E se l'onorevole ministro vorrà appurare per mezzo dei suoi funzionari la verità di questa mia affermazione, troverà che dalla legge Zanardelli del 1890 ad oggi, ossia in 17 anni, sono stati promossi soltanto 16 giudici a procuratori del Re o sostituti procuratori generali, nemmeno uno per anno; vedrà che sino al numero 275 della tabella dei promovibili di pari grado, la maggior parte a scelta, vi sono soltanto 6 procuratori del Re da promuovere, mentre aspettano ancora la promozione 252 giudici; vedrà che i sostituti procuratori del Re del concorso del 1888 sono stati già nominati procuratori generali o procuratori del Re, mentre non sono presidenti di tribunale nè consiglieri di appello i giudici a scelta dei concorsi del 1882, del 1884 e del 1886. Ora io domando all'illuminato intelletto di tutti i colleghi: quando passi questa disposizione di legge di perfetta unificazione delle due carriere così nei tribunali che nelle Corti, in quale posizione si troverà inevitabilmente l'onorevole ministro?

In quella di serbare ai 252, non ancora promossi, non soltanto tutte le promozioni a presidenti di tribunale e a consiglieri di appello, ma anche tutte quelle a procuratori del Re e a sostituti procuratori generali. (*Interruzioni*).

Si signori; perchè sarebbe questa l'unica maniera di riparare, alla meglio, al danno già sofferto, se le graduatorie nei tribunali e Corti dovessero rimanere unificate dall'ordine dei giudici, per le anticipate promozioni di colleghi di pari grado nell'ordine del pubblico ministero...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Ma l'avrebbero, perchè ora non si modifica niente. (*Interruzione del deputato Pansini*).

PILACCI. Ma sì, che si modifica, perchè si fa quella unificazione che fino ad oggi non si fece in alto nè in basso.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Si è fatta nei tribunali. (*Conversazioni*).

PILACCI. No: si è forse fatta quando in 275 numeri di graduatoria sono rimasti soltanto 6 sostituti procuratori del Re ad aspettare la promozione e ne sono stati promossi perfino del concorso del 1888, mentre dei 252 giudici, anche promovibili a scelta, aspettano la promozione alcuni del concorso del 1882 e concorsi successivi? (*Interruzioni generali*). Mi lascino dire: io vivo da tanti anni in mezzo a questo am-

biente, e non parlo di siluri, di torpediniere, ma di cosa che ho studiato e che so.

Mi si dirà: perchè di siffatta diversità di trattamento e della anticipata promozione dei sostituti meno anziani, i giudici non si sono mai lagnati? Mi affretto a rispondere: perchè, data la separazione delle graduatorie nelle Corti di appello, vi era un compenso nel tempo successivo, essendo nelle Corti la carriera del pubblico ministero assai più lenta per la molto più limitata promozione fra posti inferiori e posti superiori, di quella dei magistrati giudicanti, il che valeva ad una compensazione; ma se col 1° gennaio 1908 dovesse applicarsi rigorosamente la graduatoria unica anche nelle Corti, il danno di quei giudici non promossi sarebbe irreparabile.

Questi sono fatti e cifre e non parole; e i fatti hanno sempre una convincente eloquenza.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Queste sono parole che alludono a fatti.

PILACCI. Si sa: la parola è il mezzo per rendere noti i fatti ad altri: e poichè i fatti che io narro risultano dalle tabelle, perciò ho pregato il ministro di accertare per mezzo dei suoi funzionari quello che io affermo.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Non ho bisogno di accertarlo, perchè è vero.

PILACCI. Tanto meglio. Si troverà dunque, onorevole ministro, con tutti questi giudici che reclameranno il passaggio. Se non li ascoltasse, avrebbero, secondo me, il diritto di lagnarsene davanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato; e se lo farà avrà quel danno che accennavo da prima, che cioè almeno per due anni avremo i migliori elementi della magistratura giudicante, i giudici promovibili a scelta, sottratti alle loro normali funzioni alle quali attesero fino ad oggi e li vedremo andare a ricoprire l'ufficio, per essi disadatto di procuratori del Re e di sostituti procuratori generali.

Tale è dunque la conclusione che deriverà da questa unificazione delle due carriere in un'unica graduatoria, che è contraria alle disposizioni del nostro regolamento giudiziario, modificato bensì dall'articolo 18 della legge Zanardelli del 1890 ma che non fu scritto per le Corti superiori nè ebbe applicazione pratica e concreta nei tribunali.

FORTIS, *relatore*. Ma intanto quella è legge.

PILACCI. Ma siccome se ne fanno tante delle nuove leggi (*Ooh!*) che derogano le precedenti, e la presente discussione ce lo dice, basterebbe dire che le due carriere, come, secondo me, per funzioni e per essenza sono sostanzialmente distinte, dovrebbero anche essere divise di graduatoria; basterebbe riferirsi all'articolo 135 dell'ordine giudiziario, che in realtà non fu mai abrogato, affinchè fosse eliminato, ripeto, l'inconveniente che per due anni ancora i migliori giudici fossero sottratti alla magistratura giudicante per passare al pubblico ministero.

A mantenere ferma l'assoluta distinzione delle graduatorie sono concordi, ciascuna sotto il proprio punto di vista, tanto la classe dei magistrati giudicanti, quanto quella del pubblico ministero, ed in tale senso credo che siano stati fatti pervenire a lei, onorevole Orlando, voti concordi. E s'intende facilmente, perchè mentre i giudici ne hanno il danno che ho sopra rilevato, i sostituti procuratori del Re, non ancora promossi, vedranno, in vista del concorso di tanti giudici anziani, ritardata di due o tre anni la loro promozione. Nè reclamata era l'unificazione nelle Corti superiori; dacchè, anzi, a temperarne le conseguenze si dovette rimediare con diverse disposizioni transitorie.

Tutto questo in relazione all'interesse dei funzionari. In genere poi per tutto quello che ho fugacemente svolto, la proposta unificazione contraddice con la distinzione assoluta e organica delle due funzioni, e pregiudica, a mio avviso, quelle questioni relative all'istituto del pubblico ministero, che la Commissione parlamentare disse di non volere affrontare e di riservare a una ulteriore sollecita discussione.

Queste sono le mie modeste considerazioni. È propria degli alti intelletti la funzione del discernere; e per quel che valgono, le affido al senno illuminato e all'intelletto discreto dell'onorevole guardasigilli, del relatore e della Camera. (*Approvazioni e commenti — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Camera, perde il suo turno.

L'onorevole Pescetti ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire al primo comma:

« Lecarriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero sono separate.

« Il passaggio dei funzionari da una carriera all'altra è ammesso soltanto in via eccezionalissima previo parere del Consiglio superiore della magistratura. »

« Ove si tratti di magistrati nominati secondo le cessanti disposizioni, col passaggio da una carriera all'altra, saranno collocati in graduatoria tra i compagni di concorso, con pari classificazione della Commissione consultiva, secondo la graduatoria precedente; il maggiore stipendio derivante da avvenuto passaggio di categoria sarà conservato a titolo di assegno personale. »

Ha facoltà di svolgerlo.

PESCETTI. L'onorevole Pilacci ha già svolto argomenti a sostegno di quella tesi che si compendia nel mio emendamento. Permetterete a chi ha presentato tanti emendamenti alla legge sull'ordinamento delle ferrovie di Stato (*Si ride*), pel desiderio che quell'azienda rispondesse alle ragioni della sicurezza dei viaggiatori e del traffico, permetterete a me di svolgerne un po' lungamente uno solo a questa legge destinata a migliorare nel nostro paese il supremo, il grande presidio della giustizia.

Mi conterrò nei limiti che si addicono ad un emendamento, sebbene sia persuaso che, nella legge proposta, due articoli vadano al di là di quel semplice sollievo e miglioramento economico che è la sostanza e lo scopo della legge.

Il primo è l'articolo 10 che dette occasione all'ex ministro Finocchiaro-Aprile di assalire con tanta vivacità l'onorevole ministro Orlando, articolo che veniva a ferire il principio della collegialità che domina la costituzione della magistratura giudicante in Italia. L'altro è il presente, giacchè con le norme, in questo articolo 27 contenute, si viene a compromettere praticamente la risoluzione della grande questione che deriva dallo stabilire se coloro che sono chiamati a rendere giustizia possano alternarsi di fatto con coloro che sostengono l'accusa ed hanno la rappresentanza diretta del potere esecutivo. Io, per studi fatti, per pratica di professione, e, più che per pratica di professione, per vita vissuta, e precisamente quale figlio di magistrato, è una confessione che faccio alla Camera, sono convinto essere quella promiscuità un gravissimo errore. Chi ha avvicinato i giudici istruttori o i membri della sezione di accusa, chi ha avvicinato la famiglia giudicante, ha veduto che cosa è nel fondo questo rappresentante del potere esecutivo presso la magistratura.

Il primo senso profondo, sicuro di ri-

bellione alle iniquità dell'ordinamento sociale vigente, si formò appunto nell'animo mio nel vedere i grandi dolori di chi per dovere di ufficio era chiamato a rendere giustizia. Dovetti frattanto riconoscere che coloro che sono delegati a sostenere l'accusa debbono essere posti al livello dei chiamati a difendere, o quanto meno debbono essere spogliati del prestigio, proprio dei magistrati, cui debbono obbedire e tanto meno dare note di buona condotta. Dovetti riconoscere che l'accusa ha necessità, forme, abitudini che sono assolutamente in conflitto con le necessità, le forme, le abitudini del magistrato che giudica. Sono due psiche e due pensieri assolutamente diversi: l'accusatore può obbedire, siccome obbedisce, l'altro deve imporsi anche ai poteri costituiti e se i poteri costituiti resistono, non può, non deve esitare, deve sacrificarsi, perchè l'anima del giudice non può essere da nessuno compressa, da nessuno dominata. (*Commenti*).

Ricordo con riverenza e gratitudine le forti, nobili resistenze, alle quali ho assistito, ed è stata appunto la bellezza morale di tali resistenze che ha formato certe sensibilità e certe finezze dell'anima mia.

Data l'indole del progetto di legge in esame, sarebbe oggi fuori dell'argomento il ricercare quale costituzione del potere giudiziario, meglio si addica ai bisogni ed alle circostanze del tempo e del sistema politico in cui è chiamato ad esercitare funzioni così importanti, in quale modo quel potere si abbia a comporre e per quali organi debba funzionare.

Certo è perfettamente contrario ai buoni principi di autonomia e di indipendenza del potere giudiziario il vedere che il ministro di giustizia rimane sempre il capo supremo della magistratura.

Nè m'intratterò su qualche concezione del funzionamento della giustizia nel regime popolare del lavoro, ossia nel regime socialista, verso cui ineluttabilmente ci si avvia, come taluno di voi pare voglia chiedermi, limitandomi a rilevare solo questo: che se oggi è difficile fissare il dominio della giustizia e quello dell'amministrazione, più gli uomini si eleveranno economicamente, moralmente e intellettualmente, più sarà costante il riconoscimento del diritto nello spontaneo adempimento dei doveri individuali e sociali e più saremo nel campo di una attività simile alla giustizia, e le così dette autorità dell'ordine, trasformandosi, cederanno dinanzi le autorità economiche

Ma stiamo in ben modesti limiti siccome impone il progetto. Guardiamolo stato attuale della carriera del pubblico ministero in rapporto a quella dei magistrati, guardiamo quale quello stato diverrebbe colle nuove proposte disposizioni di legge, quale sarebbe coll'emendamento da me proposto.

Mentre per l'articolo 135 dell'ordinamento giudiziario, le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero si trovano parallele e distinte, l'onorevole Zanardelli, dominato dall'idea fissa che il pubblico ministero dovesse essere un magistrato in missione singolare, colla legge dell'8 giugno 1890 all'articolo 18 stabilì che quelle carriere rimanessero distinte quanto alle funzioni, ma che erano eguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio ed alle promozioni, e che i magistrati che vi appartenevano sarebbero stati compresi in una graduatoria unica. Però di fatto, se si fece la graduatoria unica per i giudici ed i sostituti procuratori del re nominati dopo la legge del 1890, non si fece la graduatoria unica per i consiglieri delle Corti d'appello e per i sostituti procuratori generali. Se non ve lo avesse dimostrato l'onorevole Pilacci, che ha parlato prima di me, vi dimostrerei io che è proprio vero che, sistemati i nominati prima del 1890, della graduatoria unica a tutto oggi solo 15 giudici passarono dalle file della magistratura giudicante nelle file del pubblico ministero, e che cinque di essi ripresero poi il posto di giudice.

Mai i giudici furono richiesti, data la vacanza di posti nelle procure del Re, se volessero concorrervi, e se stettero quieti e fermi ciò dipese anche dal sapere che fatti consiglieri avrebbero guadagnato quello che perdevano colla nomina più sollecita dei loro compagni di concorso a procuratori del Re reggenti od effettivi.

Perduto quel compenso chiederanno ai termini della graduatoria unica generale di essere promossi. In tal modo l'interesse della carriera forzerà e deformerà: la promiscuità, sempre malo regime, sciuperà ad un tempo giudici e pubblici ministeri. Più di 260 giudici dovranno essere promossi a procuratori del Re, prima che venga il turno di un sostituto. Ma, come ho detto, non voglio intrattenermi in questo campo falcato dall'onorevole Pilacci.

Secondo il mio emendamento non solo le due carriere rimangono separate, ma soltanto in via eccezionalissima si potrebbe accedere dall'una all'altra. Di più, avendo

la esperienza dimostrato che il passaggio di taluni funzionari, cultori innamorati, ferventissimi di quel libro che è la graduatoria, si volle e si fece coll'intendimento di migliorare, a danno dei colleghi, la propria condizione, così io suggerisco, coll'ultima parte del mio emendamento, una specie di freno automatico.

A garanzia dei componenti la famiglia dei magistrati giudicanti si dovrebbe chiaramente stabilire che nel caso di passaggio da una carriera all'altra di un magistrato nominato in base alle disposizioni anteriori alla presente legge, detto magistrato viene a prendere posto in graduatoria tra gli antichi suoi colleghi di concorso che abbiano ottenuto una classificazione pari alla sua, e tenuta presente la graduatoria del grado precedente.

Questi passaggi fatti per saltare nella carriera, possibili e tollerati anche per le mafiche inframmettente politiche, ci danno uno spettacolo miserando.

Fu detto nel nostro Parlamento, anche quando si discusse la legge Zanardelli nel marzo dell'anno 1890, che era grave ed urtava non solo il sentimento di coloro che per necessità di ufficio attendono alle cause forensi, ma ancora il senso comune il vedere che dopo 20 o 30 anni di lavoro sostenuto negli uffici del pubblico ministero, vengono chiamati alla risoluzione delle questioni civili, specialmente nella magistratura superiore, funzionari i quali del diritto civile per lungo disuso son fatti, se non immemori, meno esperti.

Ben è vero che la cultura di dottrina generale non scompare nei magistrati; ma è vero del pari che pella risoluzione delle più gravi e difficili questioni di diritto, le popolazioni debbono essere rassicurate che i magistrati sono di provata capacità nell'agitata materia. Convien impedire lo spettacolo di certe Sezioni di Corti di appello composte di magistrati che provengono dall'ufficio del pubblico ministero.

Avviene allora che quasi scompare la guarentigia della collegialità delle discussioni e delle risoluzioni giuridiche, ritenendosi da tutti in questi casi che il vero giudice sia quel solo riconosciuto per specialità di studi competente a risolvere le questioni.

Ed il volere oggi rendere più grave la situazione creata dallo strappo fatto colla legge Zanardelli, agli stessi principi fissati dalla legge organica dell'ordinamento giudiziario, è cosa veramente condannabile.

È vero che l'onorevole ministro Orlando pare vi si adatti timidamente, proprio come fanciulla pudica che prende a malincuore la via dell'errore, ma pure vi si adatta, e le sue riserve non impediscono il male che si commette, la confusione che si crea, il nocivissimo disconoscimento di principi e di caratteri organici negli istituti su cui poggia il magistero supremo della giustizia.

Sono a sostegno della mia tesi i più recenti pronunciati della dottrina: basti ricordare le dotte, sapienti e complete monografie del Brunelli e del Bartolotto.

Posso invocare il contenuto delle circolari più importanti rivolte dai ministri di grazia e giustizia ai capi ufficio del pubblico ministero, il pensiero più volte manifestato nel nostro Parlamento, gli studi e i progetti di riforme, comprese le conclusioni ultime adottate quasi unanimemente dalla Commissione per la riforma del Codice di procedura penale.

All'istituto del pubblico ministero nella sua relazione storica, vengono riconosciuti come tre caratteri essenziali, permanenti.

Quello di organo del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è proprio l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario che lo afferma in modo esplicito e preciso; quello di organo che ha la rappresentanza della legge, e quello di organo che attende alla repressione dei reati.

Ora, il primo ed il terzo di questi tre requisiti di carattere essenziale, fanno toccare con mano tutta la necessità morale, giuridica, politica, sociale che i magistrati giudicanti non abbiano forme, periodi di vita promiscua coi funzionari del pubblico ministero.

Il concetto della dipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo, è riconosciuto e accolto dalle legislazioni positive, è scritto traverso la storia e ricordato con dizione specifica dalle nostre leggi: e da quel concetto ne deriva per i cittadini un più facile modo per reclamare spiegazioni e riparazioni.

La promiscuità di carriera non è che un timido ravvicinamento al sistema napoletano, alla legge borbonica del 1817, che, mentre toglieva al pubblico ministero i suoi veri caratteri, creava nuovi inconvenienti, nuovi difetti, illusioni pericolose, esiziali.

Ben diceva l'onorevole Lucchini, oggi uno dei presidenti di sezione della Cassazione sedente in Roma: « Si sollevino tutte le forze liberali contro la ingerenza del pub-

blico ministero nelle nomine e nelle promozioni, nei tramutamenti e nelle note informative della magistratura, e si cancellino senza misericordia e senza indugio le disposizioni che sanciscono la possessione del potere giudiziario al funzionario del fisco, dell'accusa e del Governo, ma non si commetta lo sproposito di sopprimere l'istituzione del pubblico ministero per incorporarne le funzioni con quelle del giudice. Ciò equivarrebbe ad asservire direttamente la magistratura al Governo, sotto la lustra di una indipendenza, che sarebbe affatto apparente, e che non servirebbe se non a perpetuare l'odierna mistificazione, e togliere al Governo quella responsabilità onde può soltanto essere vigilata l'opera del pubblico ministero, e a conculcare sempre più il ministero della difesa nei procedimenti penali ».

Ed ora mi si consentano alcune osservazioni sopra un lato della questione che troppo è stato trascurato, e che io tengo a rilevare perchè su me stesso, in venticinque anni di professione d'avvocato, ho fatto esperienze consimili.

L'istituzione del difendere come dell'accusare, porta inevitabilmente a delle deformazioni professionali. Io sento la difesa meglio dell'accusa; invitato da un presidente di Corte di appello ad assistere una parte civile rimasta senza avvocato, potei liberarmi dalle richieste insistenti, dicendo: abituato a scrivere colla destra, non so scrivere o scrivo male colla sinistra. *(Si ride)*.

Ora il magistrato, quasi natura superiore e divina nell'arduo compito della ricerca del vero e della retta applicazione delle norme del diritto, deve essere in condizione da stare al di sopra di quello che è ragione e modo sì di accusare come di difendere. In tal via guadagnerà l'anima del giudice, sarà temperato e domato il sopraffare dell'accusa anche nei rapporti della difesa.

Veggio, onorevoli colleghi, come un'espressione di stupore in voi quando io parlo di deformazioni professionali. L'onorevole Cavagnari sorride addirittura. Ma vi prego riflettere che nessuno esercita a lungo una professione, un'arte od un mestiere, senza che le facoltà della sua mente, le attitudini del suo spirito, le energie del suo carattere subiscano modificazioni specifiche, serbino impronte indelebili.

Negli esercenti mestieri manuali basta una superficiale osservazione per constatare questo fenomeno. Ma le callosità che si riscontrano nelle mani degli artieri, sono pure sovente nella mente e nell'anima degli

accusatori, con questo di allarmante che quelle si veggono, e queste no. Purtroppo ne subiscono gli effetti i disgraziati ingiustamente perseguitati e colpiti.

Come vi è un automatismo fisico, vi è un automatismo psicologico; l'abitudine crea un orientamento del pensiero in siffatta guisa che l'azione che ne deriva, più che nella coscienza, resta, come dicono i tedeschi, sulla soglia della coscienza stessa.

Deformazioni professionali caratteristiche, tra le più perniciose agli interessi collettivi che si riscontrano nella mente e nello spirito dei pubblici accusatori sono la disposizione ad accettare come provante l'indizio più remoto, la tendenza alla severità piuttosto che ad una certa clemenza.

Dopo avere distribuito decine di anni di pene li vedete pranzare, fumare, dormire come se avessero vinto una partita a tavola reale.

E la Camera, che mi si addimosta così benevola ascoltatrice, mi consenta di ricordare una sintesi mirabile, potente, dovuta ad Anatole France, uno dei più grandi e generosi scrittori viventi, che in mirabili ironie scolpisce le sensibilità umane.

Egli descrive il ricevimento che il Duca di Brécé fa nel suo castello.

Tra gli invitati vi è il signor Lerond, un sostituto procuratore della repubblica a riposo. Ad un tratto, il sostituto che era rimasto tranquillo, freddo, indifferente, dinanzi alle pitture storiche, al soffitto della galleria, alle raccolte splendide dei libri si ferma e grida: che muri, signor Duca, che muri, quale spessore!

E lo scrittore continua: Lerond, si animò, si illuminò, scoppiò di ammirazione dinanzi ad un muro. Egli aveva scoperto un argomento di emozione, di meditazione, di piacere morale. Il suo cuore privato della gioia di punire giubilava alla vista della cosa sorda, muta, fosca che richiamava al suo pensiero rapito idee di carcere, di vendetta sociale, di codice, di giustizia, un muro! (*Ilarità — Commenti*).

Onorevoli colleghi, la sintesi potente dello scrittore francese è vera: io prego l'onorevole ministro di accogliere il mio emendamento.

O almeno mi assicuri che se egli oggi per la via dell'adattamento a provvedimenti di indole economica ha con timidezza varcato il limite della soglia della separazione, quando provvederà all'ordinamento della giustizia al disopra delle ragioni della accusa da una parte e delle ragioni

della difesa dall'altra, vorrà che si elevi liberamente un giudice forte per moralità, per dottrina, per indipendenza.

E perchè non si creda da taluni che quello che affermo da questi banchi dell'estrema sinistra è eccessivo io vi voglio ricordare quanto recentemente un dotto ed alto magistrato, il Bertolla, inaugurando l'anno giudiziario 1906 in Bologna, ebbe a dire:

« Gli ufficiali del pubblico ministero bene sono designati, i rappresentanti del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria; e, come tali, disimpegnano un'attività di parte, quando si presentano nei giudizi. Di questa parte, che è la società, essi devono sentire la vita e seguirne lo svolgimento, e, sebbene altissimo sia l'ufficio loro del promuovere l'esatta intelligenza e la retta applicazione delle leggi, esso non si concepisce indipendentemente dall'interesse sociale del momento; e non vi è ragione di farne quasi un duplicato di quello dei giudici.

« Anzi, la costituzione propria e distinta dell'ufficio del pubblico ministero varrà a far risaltare sempre più l'ufficio, che è proprio della magistratura giudicante, la quale, sola, è destinata a pronunciare il definitivo accertamento dei diritti, svolgendo la sua attività nella speculazione più astratta dei principi e nella più completa indipendenza ».

Termino con questo omaggio bello e profondo di un pubblico ministero, all'anima, alla dignità, alla missione dei magistrati giudicanti. (*Benissimo! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Verrebbe ora la volta dell'onorevole Ferrarini, ma egli la ha ceduta all'onorevole Berenini, il quale, insieme con altri nove colleghi, ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere:* Le funzioni rispettive delle due carriere sono esercitate alternativamente dai magistrati del medesimo grado secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

« Berenini, Treves, Zerboglio, Montemartini, Chiesa, Leone, Viazzi, Basetti, Costa ».

L'onorevole Berenini ha facoltà di svolgere la sua proposta.

BERENINI. Pochissime parole sull'emendamento suggerito a me ed agli altri colleghi firmatari, dalla vigorosa difesa che l'onorevole Pescetti ha cercato di fare dell'emendamento diametralmente contrario.

Io mi dolgo di non essere questa volta d'accordo col mio amico Pescetti, ma egli

deve per primo riconoscere che in una materia tecnica come questa non solo è lecito, ma è doveroso distinguere le diverse opinioni, che si possono professare anche nel medesimo campo.

Ora io ho seguito, e la Camera con me, attentamente il discorso dell'onorevole Pescetti, e pare strano, ma, proprio, se io avessi dovuto pensare gli argomenti sufficienti a dimostrare il buon fondamento della proposta nostra, non avrei potuto trovarli così vigorosi come quelli che egli mi ha esibiti. (*Commenti*).

L'onorevole Pescetti ha dimostrato questo: essere pericolosa al retto andamento della giustizia la permanente funzione di un magistrato, il pubblico ministero, terribile così per la sua origine e pe' suoi fini e per il vincolo, che lo stringe al potere esecutivo come, la deformazione professionale, che per la consuetudine assidua dell'ufficio viene a contrarre, da giungere perfino a giustificare la splendida immagine, che di esso ci ha dato Anatole France, dipingendocelo, cioè, un uomo corazzato di una muraglia impenetrabile, muraglia, che s'immedesima con la sua coscienza di uomo e di magistrato.

Ora io non saprei vedere, onorevoli colleghi, più limpida dimostrazione della nostra tesi di quella, che ci ha data l'onorevole Pescetti.

Se temiamo veramente questa terribile forza, che si esercita anche, egli dice, sul potere giudicante da parte del magistrato del pubblico ministero, dobbiamo noi temperarla così, che almeno la caratteristica più temibile, quella, cioè, della deformazione professionale, venga ad essere eliminata. E però togliamo ai funzionari la abitudine perenne, costante di determinate funzioni.

Perciò io al ministro non dirò che timidamente e con virginea ingenuità si sia lasciato attrarre verso questa riforma, gli dirò invece che egli troppo timidamente ha affrontato il cimento di risolvere questa questione, che non è grave, se non perchè noi ci indugiamo a risolverla. Basterebbe affrontarla, e la risoluzione sarebbe pronta ed immediata.

L'onorevole ministro dice: noi ci avviamo verso quella strada. Certo, la legge dice questo, ma lo dice troppo timidamente. Noi diciamo dunque: unificate, come l'articolo 27 vuole, le due carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero, ma non siano unificazioni soltanto di carriera e pa-

reggiamento di gradi paralleli; ma si arrivi anche a dichiarare che l'esercizio delle funzioni rispettive si alterni fra i funzionari dell'una e dell'altra carriera nel medesimo grado.

FORTIS, *relatore*. Questo è troppo, bisogna guardare l'attitudine.

BERENINI. L'onorevole Fortis dice di no.

Altra cosa è che non ci sia attitudine nè all'una nè all'altra funzione; ma, in questo caso, non c'è che la via dell'uscio.

FORTIS, *relatore*. Una certa perfezione bisognerà cercarla.

BERENINI. Un'attitudine che non è tale, non serve agli scopi della giustizia.

FORTIS, *relatore*. Io dico che bisogna cercare un certo perfezionamento.

BERENINI. Veda, onorevole Fortis, se noi giungessimo a concepire il magistrato, come ella in questo momento ce lo designa, ma come non tutti i magistrati sono; se ella trova, in questo, un ostacolo alla riforma che noi vorremmo propugnare, vale a dire in una specie di amorfismo intellettuale del magistrato, onde difficilmente si possa trovare l'attitudine speciale ad esercitare l'una o l'altra funzione, allora sarei d'accordo con lei; e quando concepissero l'amministrazione della giustizia, unicamente come strumento di pacificazione sociale, astrazione fatta dalla ricerca molto difficile di un organo sufficiente per i bisogni della giustizia reale, allora direi: si continui pure come piaccia, chè comunque vada, si andrà sempre bene: si avranno sentenze le quali sodisferanno alle esigenze della pacificazione sociale, ma non a quelle della giustizia; e ciò basterà. Ma, se noi vogliamo provvedere ai veri interessi della giustizia, allora facciamo sì che gli organi deputati ad esercitare questa altissima funzione, siano convenienti ad essa.

Ora noi reputiamo non convenienti a tali funzioni quei sistemi, in forza dei quali si fossilizza il cervello del magistrato nell'esercizio continuo, quotidiano, permanente, di funzioni fiscali o giudicanti. Non si serve bene nè all'una nè all'altra funzione, perchè il magistrato, che fa sempre il pubblico ministero, finisce per credere, in perfetta buona fede, che il suo compito sia quello di accusare sempre, e a trovare sempre le ragioni di accusa solide e ferme; e va incontro spesso, ed è bene che ciò accada, a disastri giudiziari.

Il magistrato giudicante acquista anche esso un indifferentismo verso la scrupolosa

applicazione della giustizia, onde, specialmente (parlo dei giudizi penali), se non si tratta di casi molto gravi, nei quali la coscienza dell'uomo sia impegnata ad indagini severe, scrupolose, la deformazione professionale, di cui parlava l'onorevole Pescetti, induce che il magistrato necessariamente si abbandoni all'accidia del suo intelletto e non versi tutta l'industria, invece, del suo ingegno e della sua morale responsabilità alla ricerca del vero.

Due deformazioni professionali, dunque: quella del pubblico ministero ad ogni costo, e quella che fa del magistrato giudicante un *abitué* della giustizia, onde meno si acuisce in lui il senso della responsabilità...

FORTIS *relatore*. Ma perchè si deve arrivare alla deformazione? Non ammette che vi siano magistrati idonei più ad una funzione che ad un'altra?

BERENINI. Ma vi sono delle idoneità che diventano tali per l'abitudine, per la consuetudine dell'ufficio. Quando ella avrà temperato... (*Interruzione del deputato Colajanni*).

Credo anch'io che la specializzazione delle funzioni, essendo, com'ella dice, progresso biologico e sociale, sia utilissima al disbrigo più armonico e più ordinato di una amministrazione, al più armonico e più ordinato andamento del bene pubblico come del privato, ma non alla serenità del giudizio, che non è un atto amministrativo o tecnico, ma di coscienza e di intelletto, che sono tanto più alacri e vigili, quanto meno l'abitudine abbia potuto addormentare il senso della responsabilità.

Io penso, e finisco, così: il pubblico ministero deve avere delle attitudini a giudicare come il magistrato giudicante deve avere attitudini alla inquisizione; ma l'uno e l'altro devono essere sereni e liberi, soprattutto, dai preconcetti che si cristallizzano nel cervello, inconsapevolmente, e per effetto di abitudine formata nel diuturno esercizio di una determinata funzione.

E deve avere, il pubblico ministero, soprattutto, le qualità di giudice, perchè con esse e per esse meno si andrà incontro alle conseguenze, che tutti deploriamo, di processi condotti al dibattimento e falliti al giudizio, perchè sostenuti nel lungo corso dell'istruttoria da queste preoccupazioni, che sono sempre il frutto di quella deformazione professionale di cui abbiamo parlato.

E giacchè si sono citate tante autorità, ricorderò Romagnosi, che, ai membri della

Commissione inquisitoriale austriaca, che istruiva il suo processo, tra i quali era il famigerato Salvotti, diceva, nel suo splendido memoriale, che non ad accusatori, ma a difensori parlava, perchè egli intuiva che il compito più elevato di chi istruisce un processo, nell'interesse della società, non è quello di cercare necessariamente, con volontà suprema di trionfo pregustato un colpevole, sia o non sia effettivamente tale, ma quello di predisporre il giudizio così che esso non diventi che la solenne conferenziazione di una verità raccolta con tutta severità nelle fasi dell'istruttoria precedente.

Questo dovrebbe essere l'ufficio alto del pubblico ministero; non lo avrete mai, salvo casi eccezionali, quando il pubblico ministero si abituerà fatalmente alla sua funzione. Alterniamo, dunque, in quella forma che il ministro vedrà più conveniente, i magistrati dell'una e dell'altra carriera nelle diverse funzioni; e si avrà per risultato una amministrazione della giustizia più conforme agli altissimi scopi, cui deve tendere.

Io non aggiungo altra parola. Non mi turba l'obiezione che l'ordinamento attuale sia contrario alla mia proposta. Se la legge, che si fa, fosse in contrasto con esso, la legge avrebbe la prevalenza sul regolamento, che verrebbe mutato. Queste le poche considerazioni che ho creduto presentare a sostegno dell'emendamento, che non ho presentato colla ingenua speranza di vederlo accolto, ma per temperare la tendenza tanto contraria dell'amico Pescetti, alle cui dimostrazioni, meglio che alle mie parole, lo raccomando.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ferrarini?

FERRARINI. Nella presente discussione molte cose abbiamo udite dagli onorevoli colleghi, vedute e trovate nella pratica della vita; esperienze fatte da ciascuno di essi nell'esercizio della professione; osservazioni obiettive dei fenomeni sociali e giuridici che tutti i giorni ci cadono sott'occhio. Ma non tutte le significazioni date agli elementi raccolti nella vita sono state esatte; forse perchè i concetti della pura dottrina sono troppo lontani ed astratti dal fenomeno della vita positiva, e ne lasciano trascurati aspetti e circostanze importanti.

Il pubblico ministero nella legislazione nostra ha funzioni che in parte sono di polizia giudiziaria, in parte sono di vero e proprio giudizio; ed egli dice la sua parola

non solo nel giudizio penale, ma rappresenta anche presso le Corti di cassazione l'interesse sociale dell'esatta conoscenza ed applicazione del diritto privato.

Il progetto che esaminiamo, se io l'ho ben capito, pone il concetto dell'unità della graduatoria dei funzionari del pubblico ministero, ed aggiunge l'altro concetto complementare, della specializzazione delle funzioni.

FORTIS, *relatore*. Si distingue o non si distingue la carriera dalla funzione?

LUCIANI. Ma vi è la facoltà di passare da una carriera all'altra (*Commenti generali*).

FERRARINI. Mi lascino proseguire, e vedremo tutto. Dunque l'intento della legge è quello di ricercare le attitudini di ciascun magistrato e di arrivare alla specializzazione del magistrato giudicante e di quello del pubblico ministero.

Ma questo intento può rimanere dubbio se, nel disegno di legge, sia perseguito interamente in tutte le sue applicazioni: ed è qui che ritrovo la osservazione fattami dall'onorevole Luciani.

Badino l'onorevole ministro e l'onorevole presidente della Commissione a quello che può avvenire. Poniamo che siano vacanti posti nell'ordine dei giudicanti o nell'ordine del pubblico ministero, e poniamo che, nel primo caso, sia primo nella graduatoria unificata un funzionario del pubblico ministero, e che, nel secondo caso, sia invece primo nella graduatoria un funzionario giudicante.

Riconoscete voi, nell'un caso e nell'altro, al primo nella graduatoria il diritto di occupare il posto che si è fatto vacante? Se riconoscete tale diritto a quel funzionario, il concetto di specializzazione delle funzioni, che vorrebbe essere informatore della legge, sarebbe negato in un momento nel quale vi sarebbe piena esigenza della sua applicazione.

Vi è qualche altra successiva disposizione che nel progetto, se bene chiarita e ritoccata potrebbe salvare il nostro principio, pel quale si intende volere che il funzionario sia idoneo, per studi e pratica, alla funzione commessagli, e così le due carriere del giudicante e del pubblico ministero potrebbero rimanere separate nettamente e sempre.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. A ciò provvede l'articolo 29. Nelle promozioni si terrà conto delle attitudini.

FERRARINI. Ma converrà regolare più esattamente ciò. Tener conto, in che senso, se il primo in graduatoria affermerà il suo diritto alla promozione?

FORTIS, *relatore*. Amministrare vuol dire avere una certa discrezione.

FERRARINI. Sì, ma in materia di leggi e di diritti, meno discrezione si lascia, meglio le cose procedono giuste e per bene. Quindi insisto nel mio desiderio di una maggiore determinazione della legge stessa.

E vi è un'altra questione che riguarda il pubblico ministero nelle Corti di cassazione nei giudizi di diritto privato.

Noi tutti abbiamo assistito a discussioni di ricorsi, ed abbiamo udito funzionari del pubblico ministero parlare nell'interesse della legge per la sua interpretazione ed applicazione, e se alcuna volta siamo rimasti convinti ed ammirati della dottrina di quei funzionari e del rigore logico delle loro tesi, più spesso abbiamo constatato la loro inferiorità rispetto all'altissimo compito loro assegnato, che sarebbe quello di guida e di luce alla magistratura giudicante.

Non è per biasimo dei funzionari del pubblico ministero che io dico questo. Come volete che un uomo, il quale per venti o trenta anni ha sorvegliato istruttorie e pronunciato requisitorie penali, che non ha più avuto tempo per studi in materia di diritto privato, si improvvisi, col suo passaggio in Cassazione, civilista o commercialista eminente?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Questo è il danno delle carriere separate.

FERRARINI. Ed allora, io, consono col suo concetto, domando: quando si tratterà di promuovere alcuno alla Cassazione per le funzioni speciali di pubblico ministero in materia di diritto privato, terrete a mente il concetto della specializzazione che avete adottato?

PRESIDENTE. Ne parleremo all'articolo 29.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Siamo d'accordo.

FERRARINI. Ed un'ultima osservazione farò se il Presidente non mi dirà che si riferisce ad un altro articolo, e sarà a proposito della applicazione del ruolo unico. Mi pare che abbia un periodo transitorio.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. V'è la disposizione transitoria. Ne riparleremo.

FERRARINI. Allora mi riservo di parlare in seguito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

ABIGNENTE. Rinunzio. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. La discussione che si è fatta finora mi sembra che abbia spostato la questione.

L'articolo 27 non riflette nè l'istituto nè le funzioni del pubblico ministero. Quando verrà in esame la legge sul pubblico ministero, allora discuteremo dell'istituto del pubblico ministero e delle sue funzioni, ora dobbiamo decidere intorno all'articolo 27 e non dobbiamo preoccuparci che di una cosa sola, cioè della carriera dei funzionari del pubblico ministero, se debba essere fusa o no con la carriera dei funzionari della magistratura giudicante.

Ora è stato già osservato che l'articolo 27 non fa che riprodurre l'articolo 18 della legge del 1890. Non si fa che ribadire lo stesso principio. È giusto che i magistrati, che provengono da un medesimo concorso, abbiano la stessa carriera, che questa non subisca modificazioni, non vada soggetta a sbalzi, ed è perciò che è stabilita la graduatoria unica a sensi dell'articolo 27, per impedire la frode nei passaggi da un ramo all'altro. (*Rumori*).

*Voci.* Basta, basta! Ai voti, ai voti!

CIMORELLI. L'unificazione della carriera consente che si possano destinare al pubblico ministero coloro che vi hanno maggiore attitudine, e che sieno nominati giudici coloro che non hanno facilità di parola e prontezza di spirito. D'altra parte si potranno in tal modo far passare nella magistratura giudicante quei rappresentanti del pubblico ministero che avessero perduto la loro attitudine per esercitare bene il loro ufficio; e per conseguenza credo che non si possa ostacolare l'approvazione dell'articolo 27, essendo ispirato a criterii giustissimi e rendendo anche più agevole l'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha facoltà di parlare.

CAVAGNARI. Io credo che il miglior servizio che possa rendere ai miei colleghi sia quello di rinunciare alla parola; ma mi sia lecito di fare una semplice osservazione. Onorevole ministro, mi pare che qui con l'articolo 27 si voglia fare rientrare, in questa specie d'inciso, una questione che ha affaticato, prima d'ora ed assai, la Camera, quella che riguarda le funzioni del pub-

blico ministero e della magistratura giudicante...

FORTIS, *relatore*. Sono gli oratori che hanno portato questa confusione.

CAVAGNARI. Sul terreno c'è venuta.

Io mi limito, come ho detto, a fare una sola dichiarazione ed è questa, che io non penso che con questa disposizione di legge, nè con le successive che sono consegnate in questo disegno di legge, verrà in alcun modo pregiudicata la questione. La questione è ardua ed ha contribuito a far restare il grandioso progetto, ispirato nel suo insieme pure a nobilissimi sentimenti, che fu presentato dal compianto onorevole Zanardelli, perchè anche in quel disegno di legge si sosteneva la tesi della promiscuità delle funzioni.

Io ricordo che in quel tempo ebbi occasione di citare autorità indiscusse, intorno all'inopportunità di questa fusione delle carriere, per insufficienza di attitudini e per altre considerazioni che non starò a ripetere; certo sarebbe una cosa strana se noi vedessimo questi magistrati passare da una funzione all'altra, come se si trattasse della cosa più semplice ed indifferente, mentre tutti sappiamo che per esercitare le funzioni di pubblico ministero ci vogliono attitudini speciali, ci vuole un indirizzo speciale e bisogna anche essere un poco predisposto a questa funzione.

Ne io temo ciò che veniva esponendo l'onorevole Pescetti, non temo il pericolo della deformazione professionale; io non lo temo, perchè altrimenti ciascuno al suo turno diventiamo deformati un po' tutti. (*Si ride*).

Io dunque non voglio risollevar la questione, ma mi basta che sia constatato, e spero lo sarà dagli onorevoli colleghi, che il disegno di legge in esame in nessun modo viene a pregiudicare la questione di principio, la quale ha d'uopo di maggiore e più ponderato esame. Detto questo, per rendere un servizio ai miei colleghi, non aggiungo altro.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

FORTIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *relatore*. Io non mi dolgo che la discussione duri lungamente: mi dolgo che la discussione si protragga su questioni che non hanno ragion d'essere.

Se gli oratori avessero letto la relazione ponderatamente e avessero avvertita la distinzione che nella medesima si fa ed è essenziale, tra funzione e carriera, non avreb-

bero occupato tanto tempo a discutere una questione che è riservata espressamente.

Onorevole Cavagnari, questo è scritto a lettere di scatola nella relazione.

CAVAGNARI. Io ho preso norma dalla discussione, non ho letto la relazione. (*Si ride*).

FORTIS, *relatore*. La Commissione non intende per ora di affrontare l'esame della grave e fondamentale questione, se la funzione del pubblico ministero sia funzione di potere esecutivo ovvero funzione giudiziaria.

Nella relazione è scritto:

« La Commissione non intende, per ora, di affrontare questa fondamentale questione come delle altre minori che da essa si diramano e con essa si intrecciano; ma intende di lasciarla totalmente impregiudicata, per quando verrà in esame l'altra parte del progetto Gallo ».

PILACCI. Ma scusi, onorevole relatore, ella esprime dei dubbi gravi.

FORTIS, *relatore*. Nessun dubbio! I dubbi sono obiezioni che il relatore fa a se stesso. Si dice che con la disposizione proposta si voglia pregiudicare la questione; ma ciò non è vero.

PILACCI. Questa è la mia opinione.

FORTIS, *relatore*. Ma io dico che non è vero.

PILACCI. Si può fare l'obiezione.

FORTIS, *relatore*. L'obiezione si può fare; ed io rispondo negativamente.

L'onorevole Pescetti, che ha parlato così eloquentemente, ci fa l'addebito di voler confondere, non solo le funzioni con la carriera, ma anche l'*anima* del magistrato accusatore, con l'*anima* del magistrato giudicante.

Noi non abbiamo mai avuto l'intenzione di confondere le due anime. Vogliamo anzi distinguere dalla funzione la carriera e vogliamo rispetto alla carriera dare esecuzione ad una legge che è in vigore. Ecco tutto.

Sappiamo che la unificazione delle carriere ha delle difficoltà pratiche.

L'onorevole ministro in seno della Commissione diceva che tali difficoltà erano pressochè inestricabili. Sono le stesse difficoltà di cui hanno parlato gli oratori, e che si risolvono in qualche inconveniente singolare, in qualche danno di carriera, più o meno effettivo, che può risentire questo o quel magistrato.

Ma davanti a difficoltà che sono ritenute inevitabili, vogliamo noi essere ri-

sospinti ancora in alto mare, o vogliamo arrivare in porto?

Coll'articolo 28 che approveremo, tutto sarà definito.

Ed è proprio quando ci accingiamo a risolvere con la maggiore equità le ultime difficoltà, che voi ci volete infastidire con obiezioni e dubbiezze, che ci allontanerebbero ancora dal fine che ci proponiamo di raggiungere? Veniamo ai voti, o signori, ed approviamo senz'altro l'articolo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha diritto di parlare ed io non posso non dargliene facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Comprendo l'impazienza della Camera, la quale anzi può credere che nessun animo è più impaziente del mio; ma io non posso mancare di riguardo verso coloro che hanno parlato in una così importante questione, senza dar loro una risposta che sarà breve sì, ma che è pur doverosa. (*Bravo! Bene!*)

La questione dei rapporti fra il pubblico ministero ed il magistrato giudicante è una delle più gravi, che incombono in materia di diritto.

Essa ha avuto effetti incredibili.

Secondo l'onorevole Pescetti, essa avrebbe fatto di me una ragazza onesta che si avvia per la via della perdizione. Io gli dimostrerò che, invece, questa ragazza si è chiusa in un chiostro, e che la disposizione altro valore non ha avuto che di rinserarmi entro certi cancelli, come ora dirò.

Questa disposizione ha poi avuto un altro effetto. Da una allusione, che l'onorevole Pescetti ha fatto, sembrerebbe ch'essa abbia contribuito molto a convertire lui alle teorie socialistiche; della qual cosa il socialismo deve essere assai grato al pubblico ministero. Ma, siccome non credo che la conversione dell'onorevole Pescetti sia di data recente, debbo presumere che quella impressione penosa, ch'egli riportò, si riferisca al tempo della separazione delle carriere, di guisa che, se dovessimo continuare a tenerle separate, com'egli desidera, l'onorevole Pescetti diventerebbe certo rapidamente un anarchico. (*Si ride*).

Ha detto l'onorevole relatore molto giustamente che qui la questione non si presenta, od almeno viene soltanto per via indiretta.

Io non mi sono proposto la questione dei rapporti organici fra le due funzioni. Se me la fossi proposta, avrei provato che

quella timidità, cui l'onorevole Pescetti alludeva, altro non è se non la manifestazione di quel senso critico, il quale tiene conto delle ragioni addotte nell'un senso e nell'altro. È una questione di cui si discute fin da quando il pubblico ministero fu creato.

Che cosa è il pubblico ministero? Potere esecutivo e, quindi, distinto dal giudiziario.

La funzione del potere giudiziario è di risolvere una controversia tra privati, di applicare una pena per la infrazione di una legge. Ma esso non applica pena; dunque, non è potere giudiziario. È potere esecutivo, ed allora bisogna tenerlo distante dal giudiziario.

Insomma; tutta una serie di questioni accademiche sorge qui, una serie di questioni, che direi oramai sorpassate nella scienza, ma non nella consuetudine. Lo Stato ha delle funzioni, in rapporto alle quali ha tante attribuzioni, che gli consentono l'adempimento di esse. Non c'è separazione nella vita organica dello Stato. Lo Stato adempie alle sue funzioni, servendosi di funzionari, cui assegna determinate attribuzioni, per l'adempimento di quelle determinate funzioni.

Noi ci chiamiamo potere legislativo e non avvertiamo che la nostra funzione preponderante è tutta amministrativa. Noi partecipiamo al potere esecutivo con la nostra funzione più delicata, quale è l'esame del bilancio. E così il cosiddetto potere giudiziario ha una funzione, la quale per esplicarsi ha bisogno di una serie d'istituti integrativi, che sono esecutivi, ma, in quanto però sono necessari per la esplicazione della funzione giudiziaria.

Ecco come il pubblico ministero, pur non decidendo cause, pur non applicando pena, rientra nella funzione giudiziaria, come elemento giudiziario. Si dice ancora (e lo ha detto l'onorevole Pescetti): il pubblico ministero è parte. Sì, onorevole Pescetti, è parte; ma è parte che non ha interesse personale.

Consideri che questa aggiunta sopprime la prima parte della definizione, perchè il carattere specifico della qualità di parte è dato dall'interesse personale. Ma nell'ufficio del pubblico ministero si vede una parte, che non ha interesse, e che deve decidere da un punto di vista obiettivo.

Se il pubblico ministero ha una funzione del tutto obiettiva nel decidersi nell'un senso o nell'altro, sotto questo aspetto la funzione sua si avvicina assai più a quella

di una autorità giudicante, che a quella di un qualsiasi avvocato, che difende una tesi. Ma queste e simili discussioni, torno ad affermare, sono tutte accademiche nella sede attuale. Perchè? Perchè io non me le proponi. Io avevo una serie di leggi sull'ordinamento giudiziario, sulla procedura penale, e così via, che non mi proponevo di toccare. Appunto, io accolgo con grato animo le lodi, fattemi dall'onorevole Pilacci, di aver costruito un disegno di legge, il quale assicuri la possibilità di arrivare in porto.

Ma alle lodi, ch'egli mi ha rivolte, contraddice l'incitamento da lui fattomi, che m'indurrebbe a pregiudicare, in questa sede, questioni così gravi e complesse come quella dell'ordinamento. Dico questione di ordinamento (e mi rivolgo qui all'onorevole Pescetti, il quale vorrebbe separare del tutto le due carriere). È una teoria che è stata sostenuta ed è sostenibile, senza dubbio, e ragioni gravi in favor suo non mancano.

Ma, mi dica: Vuole egli lasciati i pretori sotto la dipendenza del pubblico ministero? Vuole lasciato, in un certo senso, anche il giudice istruttore sotto il pubblico ministero, in quanto il giudice istruttore fa parte della polizia giudiziaria, cui il pubblico ministero è a capo? Certamente no; ma intanto se noi adottassimo il suo concetto e lasciassimo vigenti le disposizioni dell'ordinamento, veda a quali strane conseguenze arriveremmo,

Insomma, data la legge, bisogna costituire una carriera in conformità di essa. Se noi volessimo entrare nell'ordine d'idee, da lei esposte, dovremmo cominciare dal reclutamento, perchè basta la comunione dell'origine per determinare quegli effetti psichici, dei quali si è preoccupato. Ma ove si ammetta il suo concetto del pubblico ministero (ella è giurista, onorevole Pescetti, e quindi deve essere logico, perchè chi non è logico non è giurista) a fil di logica si dovrebbe arrivare a discutere di tutto, a cominciare dal reclutamento, e a riformare tutto, compresa l'avvocatura erariale e compresi pure tanti altri istituti.

Ma io non voglio entrare in così ampia questione. Dico e ripeto che io ho qui un sistema di legge di ordinamento, e ho voluto che la carriera ad esso corrisponda. Io dirò a questo proposito che la legge del 1890 è applicata parzialmente e non già, come hanno mostrato di credere gli onorevoli Pilacci e Pescetti, che il grande Zanardelli si

sia, per dir così, fermato a mezza strada, diventando anche egli una timida fanciulla con l'astenersi dall'ordinare l'unificazione nel grado di appello. Niente affatto. La disposizione dell'articolo 18 è indefinita ed unifica tutto. Però non si è applicata nei gradi di appello, non per ragioni di principio, ma perchè in quell'articolo c'è un famoso alinea, che dice: « tale disposizione (quella dell'unificazione) non comincerà ad applicarsi che per coloro, che saranno nominati giudici di tribunale o sostituti procuratori del Re dopo la promulgazione della presente legge ».

Era una specie di rispetto del diritto quesito alla separazione delle carriere. Ma non si tenne conto che questo alinea rendeva inapplicabile la graduatoria nei gradi superiori per questa semplice ragione che (l'onorevole Pescetti sa bene che le promozioni avvengono per anzianità e per merito) non c'è un limite preciso, che distacchi coloro cui non si applica, la legge del 1890, da coloro, cui si applica, perchè ci sono intersecazioni e interferenze continue.

È stata questa la questione che più ha affaticato la mente nella ricerca di una formula di conciliazione, che non mi è riuscito di trovare. Io la definisco: una questione di diritto feudale trasportata nel diritto moderno, una di quelle eterne questioni insolubili.

A trovare la soluzione più equa e più ragionevole mirò la mia disposizione: avevo un ordinamento e cercai di coordinare la carriera all'ordinamento. Restano, quindi, con questa dichiarazione assorbite le risposte, che avrei dovuto dare anche agli altri oratori, l'onorevole Berenini non escluso, il quale va nel senso opposto e dimentica che, checchè si voglia dire, per l'ufficio del pubblico ministero si richiedono attitudini speciali, da cui non possiamo prescindere. A quell'ufficio bisogna destinare magistrati, che abbiano facile eloquenza, che abbiano inoltre un temperamento polemico; nè basta, ma, come giustamente osservava l'onorevole Berenini, conviene pure tener conto della sfera di competenza, cui essi sono destinati, nella più generale e fondamentale distinzione tra il civile e il penale, allora anche uno scambio tra le due carriere può essere utile. Se, ad esempio, si tratta di nominare un consigliere di cassazione che sieda al penale, bene vi si potrà destinare un sostituto procuratore generale.

In questo caso non ci sarà nemmeno confitto dell'anima dell'accusatore con l'a-

nima del giudice, perchè in cassazione non si tratta del merito, ma soltanto di questioni di diritto e chi ha fatto la sua carriera nel pubblico ministero si è certamente addestrato nelle materie penali e potrà far bene come consigliere di cassazione.

Ma viceversa quando si tratta di coprire i posti di sostituto procuratore generale di cassazione, possibilmente preferirò un consigliere di appello che abbia un po' la lingua sciolta e che abbia in materia civile avuto a rappresentare non la legge, ma la parodia della legge, appunto per quella mancanza di competenza specifica che in materia civile per la lunga desuetudine si verifica restando sempre al pubblico ministero. Si tratta, dunque, di tener conto di tutta una serie complessa di bisogni, di necessità tecniche e pratiche e non già di affrontare un'alta questione di principio; onde la discussione, che a questo proposito si è impegnata alla Camera è stata certo assai importante e assai bella, ma ai fini della legge presente assolutamente non utile.

Io, quindi, prego la Camera di approvare l'articolo 27 qual esso è, non senza osservare che il detto articolo è già stato implicitamente approvato, quando si sono approvate le tabelle ed i criteri delle promozioni. (*Approvazioni*).

*Voci.* Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, mantiene o ritira la sua proposta sostitutiva?

PESCETTI. Io tenevo molto a che si affermasse e si praticasse il principio della separazione; ma siccome il ministro ha dichiarato che, come verginella chiusa in un convento, mediterà la riforma giudiziaria, per non pregiudicare la questione di troppo, aspetterò che le meditazioni si facciano, augurandomi che il pensiero e l'opera del ministro, risponda al pensiero e all'opera dello scrittore e del professore di diritto costituzionale.

Però, onorevole Presidente, debbo ricordare che nella mia proposta c'è l'ultima parte che contiene come una specie di freno automatico. Prima di presentarla ne parlai con magistrati autorevoli.

L'esperienza ha dimostrato che uno dei libri che nei tribunali e nelle Corti si guarda di più, come se fosse il libro delle devozioni in un convento, è la graduatoria, e con quello si muove alla conquista di avanzamenti non sempre legittimi.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Effetti della separazione!

PRESIDENTE. Ma insomma lei deve dire se mantenga o no la sua proposta; non posso permetterle di parlare due volte sullo stesso argomento. (*Rumori — Approvazioni*).

GIOVAGNOLI. Ma è questione di regolamento.

PESCETTI. Ella, onorevole Giovagnoli, si intende di letteratura, non di queste questioni. (*Si ride*).

Troppi salti sono stati fatti dai funzionari dei pubblici ministeri in danno della magistratura giudicante. Ora io domando all'onorevole ministro se accetta almeno questa seconda parte destinata a far sì che quando si passa da una carriera all'altra, si entri accanto ai compagni di concorso di egual merito. (*Interruzioni*).

Voci. Non è vero, non è vero!

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Dirò all'onorevole Pescetti una sola parola, che - spero - lo convincerà: la questione da lui sollevata può trovar luogo nelle disposizioni transitorie, non qui.

PESCETTI. Allora la riprenderò in fondo alla legge. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Allora non restano emendamenti, e quindi porrò a partito l'articolo 27 così come è stato letto.

(*È approvato*).

#### Art. 28.

I giudici aggiunti meno anziani, i quali, secondo la disposizione dell'articolo 15, possono essere destinati a prestare servizio nei tribunali con la funzione di sostituto procuratore del Re, raggiunto il loro turno di anzianità saranno destinati alle preture come gli altri giudici aggiunti.

I giudici aggiunti, che nel giudizio di promozione al grado superiore sono dichiarati più particolarmente idonei all'ufficio del pubblico ministero, potranno esservi destinati, nei tribunali, anche indipendentemente dalla norma stabilita nel primo capoverso dell'articolo 2.

L'onorevole Camera propone la soppressione del primo comma di quest'articolo.

Onorevole Camera, insiste nella sua proposta?

CAMERA. Non posso sostenere questo emendamento, perchè il ministro mi rispose che non poteva accettarlo quando aveva proposto lo stesso emendamento all'articolo 15.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 28.

(*È approvato*).

#### Art. 29.

Nelle promozioni si terrà conto delle attitudini speciali dei magistrati e de' servizio prestato nel grado precedente per assegnarli alla magistratura giudicante od al pubblico ministero, con la condizione del loro consenso quando si tratti di passaggio dall'una all'altra funzione.

Sulla base dei medesimi criteri e col concorso delle medesime condizioni, possono i magistrati, su proposta dei primi presidenti, sentiti i procuratori generali, essere passati con decreto reale dall'una all'altra funzione, previo parere del Consiglio superiore, anche durante l'esercizio delle funzioni inerenti al grado occupato.

Di questo articolo propongono la soppressione l'onorevole Camera e l'onorevole Pescetti.

CAMERA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti?

PESCETTI. Era una conseguenza di altra mia proposta che non fu accolta. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora, poichè gli onorevoli Camera e Pescetti non insistono nella loro proposta di soppressione, pongo a partito l'articolo 29.

(*È approvato*).

L'articolo 30 del testo ministeriale è stato soppresso dalla Commissione. Veniamo all'articolo 30 della Commissione, che equivale all'articolo 31 del testo ministeriale.

#### Art. 30.

Per le nomine degli avvocati esercenti e professori di legge previste negli articoli 51, 72 e 128 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, e nell'articolo 1 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, oltre le condizioni ivi stabilite, è richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Quando il ministro non intende uniformarsi a detto parere, è necessaria per la nomina la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Su questo articolo era iscritto a parlare l'onorevole Rocco, ma non è presente.

Poichè non vi sono proposte od emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò ai voti questo articolo 30.

(*È approvato*).

#### Art. 31.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge, i magistrati giudicanti ed i mem-

bri del pubblico ministero di grado non superiore a consigliere di Corte d'appello, che abbiano compiuto l'età di anni settanta e tutti gli altri che abbiano compiuto quella di anni settantacinque.

A questo articolo l'onorevole Falconi Nicola propone il seguente emendamento:

« Saranno collocati a riposo, salvo ogni diritto a pensione od indennità ai termini di legge, i magistrati non superiori a quei di tribunale, che abbiano compiuto l'età di anni settanta ».

L'onorevole Falconi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FALCONI NICOLA. La mia proposta è semplicissima. Con l'articolo proposto dal ministro il collocamento a riposo dei magistrati di tribunale avviene a settant'anni, e così pure quello dei consiglieri di Corte di appello, mentre il collocamento a riposo dei consiglieri di Cassazione avviene a settantacinque anni.

Ora io propongo che i consiglieri di Appello restino fino a settantacinque anni, come i consiglieri di Cassazione, lasciando per i giudici di tribunale e per i pretori il limite proposto dal ministro.

Il giudice di tribunale ha un lavoro più faticoso di quello di consigliere di Corte di appello, perchè deve vedere tutti i documenti necessari e tener conto di tutte le difese delle parti. Il consigliere d'Appello, invece, ha bisogno di maggior maturità di giudizio ma ha un compito meno gravoso: vede la sentenza, le difese delle parti, e giudica.

Perciò propongo questo emendamento. Ma, se il ministro non l'accetta, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cimorelli propone che vengano ripristinati i due commi soppressi dalla Commissione.

Onorevole Cimorelli...

CIMORELLI. Il mio emendamento non ha più ragione d'essere, perchè verrà poi nelle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Falconi, perchè la disposizione, a cui egli oppone il suo emendamento, è una delle parti essenziali della legge.

Il magistrato di Corte d'appello dopo 70 anni, in generale, non è più idoneo alle sue funzioni.

FALCONI NICOLA. Se mi permette per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Parli.

FALCONI NICOLA. Ha durato per tanti anni la disposizione che il magistrato può continuare fino a 75 anni nell'esercizio delle sue funzioni, non capisco come oggi, ad un tratto, diventi inabile.

Del resto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Falconi Nicola ritirato il suo emendamento, metto a partito l'articolo 31.

(È approvato).

#### Art. 32.

Il magistrato collocato in aspettativa è posto fuori del ruolo organico dopo due mesi, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia; e dopo tre mesi se l'aspettativa fu concessa per motivi di salute. Il suo posto è dichiarato, quindi, vacante, e l'assegnò, che gli può spettare, va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti.

Al termine dell'aspettativa il magistrato ha diritto di riuoccupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi del suo grado e ufficio che risultino vacanti, avuto riguardo alla sua domanda nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio. Se non vi siano vacanze nelle sedi domandate ed egli non consenta a raggiungere la sede offerta, continua nell'aspettativa sino a che possa essere destinato a una delle prime sedi che successivamente risultino vacanti, purchè non oltre il termine massimo dell'aspettativa medesima. Il disposto dell'articolo 5 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, è abrogato per quanto riflette la magistratura.

Possono essere collocati in aspettativa per decreto reale, previo parere conforme del Consiglio superiore e per un periodo di tempo non superiore a due anni, i magistrati colpiti da infermità o debolezza di mente, che non sia tale da potersi far luogo alla dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 203 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

A questo articolo 32 l'onorevole Guaracino ha proposto un emendamento, che consiste nel sostituire, nel primo comma, alle parole: « dopo due mesi » e « dopo tre mesi », queste altre: « dopo tre mesi » e « dopo sei mesi ».

L'onorevole Guaracino ha facoltà di parlare.

**GUARRACINO.** Onorevoli colleghi! L'articolo 33 stabilisce che il magistrato collocato in aspettativa è posto fuori dal ruolo organico dopo due mesi, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia e dopo tre mesi, se fu concessa per motivi di salute. Il suo posto è dichiarato quindi vacante, e l'assegno, che gli può spettare, va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti.

A me pare che questi termini di due e di tre mesi siano troppo brevi, e costituiscono una troppo grave innovazione a tutto il sistema delle aspettative, che vige nel nostro ordinamento amministrativo, secondo la legge 11 ottobre 1863.

Pensate quanto poco confortante debba essere per un magistrato, costretto da motivi di famiglia o di salute a chiedere l'aspettativa, il vedersi messo fuori organico dopo soli due mesi nel primo caso e tre nel secondo. Ragioni di equità e di giustizia esigono che i termini siano prolungati. Nè a consigliarne la brevità deve valere il sospetto, pur troppo non sempre infondato, che delle aspettative si abusi dai pigri o da quelli poco desiderosi di recarsi in residenze spiacevoli; perchè non possiamo sacrificare a questi pochi casi di abusi, contro i quali potrebbero d'altronde esserci mezzi di repressione, tutti i magistrati, effettivamente costretti all'aspettativa da motivi di salute o di famiglia.

Propongo perciò che l'articolo 33 venga così emendato: « Il magistrato collocato in aspettativa è posto fuori del ruolo organico dopo tre mesi se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia e dopo sei mesi se l'aspettativa fu concessa per motivi di salute ».

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia.** Io riconosco con l'onorevole Guarracino che la portata di questo articolo 33 è tale da riescire in certi casi veramente grave per gl'interessi dei magistrati.

Ma io prego l'onorevole Guarracino a tener presente che questo è un caso tipico, in cui l'interesse individuale viene a trovarsi in urto con un gravissimo e altissimo interesse collettivo: bisogna che quest'ultimo prevalga.

Quando un magistrato va in aspettativa, la quale può durare un anno e anche due, bisogna lasciare il posto scoperto. Ora le necessità della giustizia sono gravissime; e non di rado accade che per questo fatto

non si possa in un luogo amministrare giustizia. Questi magistrati in aspettativa girano continuamente nei ruoli: si destinano fittiziamente ad un tribunale fintanto che gli avvocati non se ne accorgono.

Quando questi si accorgono che manca permanentemente un magistrato, cominciano a protestare, arrivano i voti del Consiglio dell'ordine; e allora il Ministero è costretto a cessare dalla finzione per quella sede e di trasferire, sempre in maniera fittizia, quel magistrato ad un altro tribunale, dove si può esser sicuri che si ripeterà la medesima storia.

Il termine di due o tre mesi è un termine medio, sufficiente, perchè sieno conservati al loro posto; ma quando questo termine sia oltrepassato, bisogna che essi si accocino ad uscire dai ruoli: va da sé. Creda, onorevole Guarracino, in questi casi il Ministero non pecca di eccessivo rigore, anzi tutt'altro. Quando poi il magistrato rientrerà in ruolo, si farà il possibile (poichè tutto è questione di residenza) per cercare di assegnarlo ad una residenza ch'egli preferisca.

**PRESIDENTE.** Allora l'onorevole Guarracino non insistendo nel suo emendamento (non è vero?), l'articolo 33 s'intende approvato.

(È approvato).

#### Art. 33.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Consiglio superiore della magistratura composto:

del primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che ha la presidenza;  
del procuratore generale presso la stessa Corte;

di sei consiglieri della Corte di cassazione di Roma e di tre sostituti procuratori generali presso la stessa Corte, designati dalle cinque Corti di cassazione del Regno e nominati dal ministro, secondo le norme del regolamento;

di cinque membri nominati con decreto reale sulla proposta del ministro guardasigilli deliberata in Consiglio dei ministri e scelti tra i primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello, nonchè tra magistrati collocati a riposo, che abbiano rivestito un grado effettivo pari a quello di primo presidente di Corte di appello;

di due professori di diritto, scelti dal ministro guardasigilli, su proposta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, fra i professori ordinari di legge insegnanti nelle Università del Regno, non esercenti il patrocinio forense.

Saranno pure designati dalle Corti di cassazione tre consiglieri ed un sostituto procuratore generale della Corte di cassazione di Roma con la qualità di membri supplenti.

I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione di Roma, durano in carica per un biennio e non possono essere nuovamente designati o nominati se non decorso un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

Un consigliere della Corte di appello di Roma, nominato dal ministro guardasigilli, esercita le funzioni di segretario. La nomina è fatta per un biennio e non può essere rinnovata, se non dopo decorso un anno dalla scadenza.

A questo articolo 33 è iscritto a parlare l'onorevole Ferà.

FORTIS, *relatore*. Ma, se intraprendiamo la discussione di questo articolo, dovremo lasciarlo a metà.

PRESIDENTE. Ci sono alcuni emendamenti, ma gli iscritti sono due soli.

Dunque l'onorevole Ferà ha un emendamento.

*Molte voci*. A domani!

FERÀ. Dirò poche parole per rinunciare all'emendamento.

PRESIDENTE. Parli.

FERÀ. L'emendamento, che ho proposto a questo articolo, si connette con quelli da me proposti all'articolo 26, ed ai quali ho rinunciato. Li avevo presentati in omaggio al principio della indipendenza del potere giudiziario. Essi erano l'espressione di un principio, a cui si dovrà necessariamente arrivare. Ma, dopo queste dichiarazioni, rinunzio all'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Guarracino mantiene il suo emendamento?

GUARRACINO. Esso rientra nella proposta presentata dall'onorevole Chimirri, che è anche più larga della mia, e quindi mi rimetto ad essa. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Abbiamo la proposta dell'onorevole Falconi Nicola, che è la seguente:

« Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Consiglio superiore della magistratura, diviso in due sezioni.

« La prima sezione si compone dei cinque primi presidenti e dei procuratori generali di Cassazione, presieduta dal presidente anziano.

« La seconda dai tre presidenti di sezione di Cassazione, presieduta dal più anziano, dall'avvocato generale, dal consigliere di

Cassazione anziano, e da due sostituti procuratori generali anziani della Cassazione di Roma.

« Un consigliere di Appello di Roma eserciterà le funzioni di segretario, che non può essere riconfermato dopo un biennio, se non dopo decorso un biennio dalla scadenza ».

L'onorevole Falconi, ha facoltà di parlare.

FALCONI NICOLA. Il mio emendamento è molto semplice. Io propongo che questo Consiglio superiore della magistratura sia diviso in due sezioni, e che la prima sia composta soltanto dei presidenti e dei procuratori generali delle cinque Cassazioni del Regno.

La mia proposta si giustifica in quanto che questi altissimi magistrati riuniti in consesso possono benissimo fare le proposte più sagge intorno alla promozione dei consiglieri di cassazione.

Questi presidenti e procuratori generali di Cassazione per un lungo periodo di tempo avranno letto le sentenze dei magistrati da promuovere, e potranno averli apprezzati al giusto valore. Per questa via potremo anche giungere ad eliminare gli inconvenienti rilevati dall'onorevole Daneo, circa la mancata rappresentanza delle Cassazioni regionali. Perchè oggi è un fatto che quasi tutte le promozioni dipendono dalla Cassazione di Roma.

Riunite tutti i presidenti delle cinque Cassazioni, e avrete modo che tutti i magistrati siano ugualmente conosciuti. Nè vale obiettare la difficoltà di riunire in Roma cinque presidenti di Cassazione, cinque procuratori generali e cinque consiglieri, specialmente in causa della loro età.

Le attribuzioni di questo Consiglio superiore non sono poi moltissime. Aggiungete che quasi tutti questi altissimi magistrati sono senatori del Regno, e, almeno come senatori, due o tre volte all'anno debbono recarsi a Roma.

Potrei citare l'esempio dei comandanti di Corpo d'esercito, che si riuniscono per scegliere i colonnelli da promuovere a generale. I magistrati superiori faranno lo stesso. Per queste ragioni ho proposto il mio emendamento. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Passeremo ora alla proposta dell'onorevole Chimirri.

*Voci*. Rimandiamo, rimandiamo!

*Altre voci*. Continuiamo, continuiamo!

FORTIS, *relatore*. Evidentemente vogliamo continuare quelli che son venuti alle

undici, ma noi, che siamo qui dalle nove, non ne possiamo più! (*Benissimo!*)

*Voci.* Ha ragione, ha ragione!

*Altre voci.* Avanti, avanti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Chimirri propone la formula seguente:

« Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Consiglio superiore della magistratura composto:

« del primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che ne ha la presidenza;

« del procuratore generale presso la stessa Corte;

« di sei consiglieri di cassazione dei quali due della Cassazione di Roma ed uno per ciascuna delle Cassazioni di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, eletti per un biennio dalle rispettive assemblee generali allo inizio dell'anno giuridico;

« di tre sostituti procuratori generali designati dalle cinque Corti di cassazione del Regno e nominati dal ministro;

« di cinque membri nominati con decreto reale sulla proposta del ministro guardasigilli deliberata in Consiglio dei ministri e scelti fra i primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello in attività di servizio o collocati a riposo, ma che abbiano rivestito effettivamente un tal grado;

« di due professori di diritto non esercitanti il patrocinio forense, designati dal Consiglio superiore dell'istruzione pubblica fra gli ordinari insegnanti nelle Università del Regno.

« I membri del Consiglio, eccetto il presidente e il procuratore generale della Cassazione di Roma, durano in carica per un biennio e non possono essere nuovamente designati o nominati se non decorso un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

« Un consigliere della Corte di appello di Roma, designato dal Consiglio superiore e nominato dal ministro guardasigilli, esercita le funzioni di segretario.

« La nomina è fatta per un biennio e non può essere rinnovata ».

Onorevole Chimirri, ha facoltà di parlare.

**CHIMIRRI.** Basteranno brevi considerazioni per dimostrare la bontà della mia proposta. Trattenuto stamane da una Commissione parlamentare, non ho potuto svolgere il mio emendamento all'articolo 24, e ringrazio l'onorevole Daneo di averlo fatto in vece mia così brillantemente. La reiezione di quell'emendamento rende più impor-

tante il modo di comporre il Consiglio superiore della magistratura che è la chiave di volta di questo disegno di legge.

Non intendo perchè da questo Consiglio, a cui si danno così vaste e larghe mansioni, e che dovrà decidere della carriera della magistratura, siano esclusi i rappresentanti diretti di tutte quante le Corti di cassazione del Regno. Nel disegno di legge dell'onorevole Gallo questa rappresentanza c'era: poscia venne esclusa per l'unico motivo di non distrarre dalla loro residenza magistrati avanti negli anni. Ma questa non è una buona ragione per fare del Consiglio superiore un corpo accentrato. Non giova alle rappresentanze delle Corti di cassazione di Napoli, Firenze, Palermo e Torino la facoltà di designare i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione di Roma, che dovranno far parte del Consiglio.

Con ciò non si dà una rappresentanza diretta effettiva alle altre Cassazioni le quali finchè esistono, ed esercitano giurisdizione su tanta parte del Regno, non possono essere considerate da meno, nè gioverebbe al funzionamento del Consiglio superiore l'assenza dei componenti delle Cassazioni territoriali, che sono più in condizione di conoscere ed apprezzare il valore dei magistrati delle rispettive giurisdizioni.

E ciò è tanto poi necessario in quanto con l'articolo 24 si deferisce al Consiglio supremo della magistratura di giudicare i concorsi per la nomina a consigliere di Cassazione. Non è giusto nè opportuno escludere da codesto supremo Consiglio i rappresentanti diretti di tutte le Cassazioni, mentre si chiamano a farne parte persone estranee alla magistratura, due professori di Università.

**FORTIS, relatore.** Li leveremo.

**CHIMIRRI.** Farete benissimo, e farete meglio ancora integrando, come propongo, la rappresentanza delle Cassazioni territoriali.

Così soltanto questo supremo consesso acquisterà autorità e prestigio pel disimpegno delle importanti funzioni ad esso assegnate. È questo lo scopo del mio emendamento, che spero avrà miglior fortuna dell'altro relativo all'articolo 24; perchè, dopo tutto, risponde al primitivo pensiero del Governo, poscia abbandonato per ragioni di mera opportunità, che non contano in argomento di tanta importanza.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Per semplificare la discussione, farò alcune dichiarazioni, che spero varranno a soddisfare l'onorevole Chimirri. Premetto che trovo opportuno temperare l'azione di questo Consiglio centrale con la rappresentanza di elementi della magistratura territoriale o regionale, e faccio osservare all'onorevole Chimirri che già nella formula ministeriale di questa rappresentanza si teneva conto, non solo e non tanto per il fatto che i consiglieri della Cassazione di Roma erano designati anche col voto dei consiglieri delle Cassazioni territoriali, ma anche per la rappresentanza data ai primi presidenti, in numero di 5, di Corte d'appello. Ora è indifferente che sia un consigliere o sia un primo presidente, il quale ha anzi un'autorità maggiore del consigliere di Cassazione, perchè di grado superiore; ma è certo che alla magistratura territoriale non sarebbero mancati i suoi rappresentanti.

Io, onorevole Chimirri, non avevo mantenuto la formula dell'onorevole Gallo, che esplicitamente richiedeva la presenza dei consiglieri delle Cassazioni territoriali, per una ragione pratica. Il Consiglio superiore, e specialmente quella sezione di esso, che deve esaminare i titoli per la promozione da giudice a consigliere, dove non si tratta di provvedimenti, che si riferiscono alla Cassazione, dovrà lavorare grandemente. Credo che, per sei mesi dell'anno, dovrà essere riunita. Ed allora, non si fa questione di vecchiaia o di altro, poichè ogni Cassazione avrebbe potuto sottrarsi ed inviare un magistrato giovane, ma resta da osservare che questo magistrato avrebbe dovuto necessariamente domiciliarsi per sei mesi a Roma.

In altri termini, questo consigliere di Cassazione torinese, napoletano o palermitano, diveniva romano di fatto; e lo scopo non si sarebbe raggiunto. Di più l'assenza di lui sarebbe venuta a turbare l'andamento dell'amministrazione della giustizia presso le Cassazioni, cui appartiene.

Ad ogni modo, per dare all'onorevole Chimirri la prova che io riconosco la giustezza del suo punto di vista, vorrei prescegliere la formula seguente. Innanzi tutto, nel capoverso, che si riferisce ai primi presidenti e procuratori generali di Corte d'appello, n'eleverei il numero da 5 a 9, e direi: «i magistrati di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte d'appello o parificati»; ed in tal modo si comprende anche il presidente di sezione di Cassazione

e si avrebbe la rappresentanza diretta della magistratura territoriale. Per quanto poi riguarda i consiglieri di Cassazione proporrei la formula: «di 6 consiglieri e di 3 sostituti procuratori generali di Cassazione designati, ecc.» e così si lascia impregiudicata la questione della provenienza.

Io non so, all'atto pratico, che effetto se ne avrà; ma io credo che, semplificando questo meccanismo, il Consiglio supremo della magistratura potrà sedere, come quello della pubblica istruzione, in due periodi annui di 20 giorni.

Io credo che non sarà difficile; ed allora nessun ostacolo ad ammettere largamente l'elemento territoriale. Ma se una di queste sezioni dovrà, per il normale suo funzionamento, radunarsi in modo presso che permanente, sarà necessario che questi consiglieri risiedano per lungo tempo a Roma e l'onorevole Chimirri comprende che, in tal modo, una difficoltà pratica si oppone perchè il suo emendamento possa essere accolto.

E neppure posso accogliere l'emendamento dell'onorevole Falconi, cui altri hanno aderito, per due ragioni: l'una, perchè non concepisco alcun collegio senza una certa coordinazione; l'altra, perchè un collegio composto di dieci magistrati, tutti di grado uguale, produrrà indubbiamente nell'un senso o nell'altro inconvenienti ben gravi.

Che cosa potrà, difatti, accadere? O si determinerà uno stato di lotta fra loro (siamo uomini, e per quanto si tratti di eletti magistrati, non è detto — a dir le cose come vanno — che tacciano tutti i sentimenti e tutte le passioni) e il Consiglio andrà maledettamente male, oppure si determinerà un accordo e i componenti del Consiglio finiranno col dividersi l'Italia, o, in altri termini, non avremo nessuna garanzia, perchè ogni primo presidente avrà il suo compartimento, nel quale dominerà esclusivamente.

Per queste ragioni io proporrei che fosse approvato l'articolo 34, con gli emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. Onorevole Camera?..

CAMERA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro aderisco alla sua proposta e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Venditti?..

(Non è presente).

Non essendo presente si intende che ritira il suo emendamento.

FORTIS, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *relatore*. Il testo di questo articolo deve essere così modificato: al terzo capoverso bisogna dire: «...i sostituti procuratori generali di Corte di cassazione». Bisognerebbe pure sostituire al relativo capoverso, data l'esclusione «dei due professori di Università» la seguente dizione: «di nove membri nominati con decreto reale sulla proposta del ministro guardasigilli deliberato in Consiglio dei ministri e scelti fra i magistrati giudicanti e requiranti di grado non inferiore a quello dei primi presidenti di Corte di appello, nonchè i magistrati collocati a riposo».

PRESIDENTE. Onorevole Chimirri?..

CHIMIRRI. L'onorevole ministro accetta la sostanza del mio emendamento che ritiro ringraziando il ministro stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Falconi?..

FALCONI. Ritiro.

FORTIS, *relatore*. C'è un'altra modificazione al penultimo capoverso: i membri del Consiglio giudiziario eccettuati i capi della Corte di cassazione di Roma, invece di dire «durano in carica per un biennio» bisogna dire: «si rinnovano per metà ogni biennio».

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Sta bene.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 33 dovrebbe essere così modificato:

«Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito il Consiglio superiore della magistratura, composto:

«del primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che ha la presidenza;

«del procuratore generale presso la stessa Corte;

«di sei consiglieri e di cinque sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, designati dalle cinque Corti di cassazione del Regno e nominati dal ministro, secondo le norme del regolamento;

«di nove membri nominati per decreto reale sulla proposta del ministro guardasigilli, deliberata in Consiglio dei ministri e scelti fra i magistrati giudicanti e requiranti, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, nonchè tra i magistrati collocati a riposo, che abbiano rivestito un grado effettivo pari a quello di primo presidente di Corte di appello.

«Saranno pure designati dalle Corti di cassazione tre consiglieri ed un sostituto

procuratore generale della Corte di cassazione di Roma, con la qualità di membri supplenti.

«I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione di Roma, si rinnovano a metà ogni biennio e non possono essere nuovamente designati o nominati se non decorso un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

«Un consigliere della Corte di appello di Roma, nominato dal ministro guardasigilli, esercita le funzioni di segretario. La nomina è fatta per un biennio e non può essere rinnovata, se non dopo decorso un anno dalla scadenza».

Metto a partito questo articolo così modificato.

(È approvato).

#### Art. 34.

Il Consiglio superiore delibera in adunanza plenaria o diviso per sezioni.

Esso elegge nel suo seno due sezioni permanenti composte di un numero di membri che sarà designato per regolamento.

Alla prima sezione spettano le attribuzioni di cui all'articolo 24, nonchè quelle di cui agli articoli 31 e 36 relativamente ai gradi non inferiori a quello di consigliere di Cassazione.

Alla seconda sezione spettano le attribuzioni di cui agli articoli 22 e 23 nonchè quelle di cui agli articoli 31 e 36 relativamente ai gradi inferiori a quello di consigliere di Cassazione.

Il Consiglio superiore in adunanza plenaria esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge.

Il ministro guardasigilli può provocare la revisione delle deliberazioni delle singole sezioni da parte dell'adunanza plenaria.

Le norme per la composizione delle sezioni e per il funzionamento del Consiglio superiore sono determinate dal regolamento.

FORTIS, *relatore*. Al primo comma, proporrei che, invece di: «Esso elegge», dica: «Esso forma», ecc.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 34 così modificato.

(È approvato).

#### Art. 35.

Il Consiglio superiore dà parere, oltre che nei casi previsti nei precedenti articoli:

1° sulla nomina o riammissione nella magistratura giudicante o nel pubblico mi-

nistero dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e dell'avvocatura erariale, nonchè di coloro che furono rimossi o che volontariamente si dimisero, indicando in tali casi anche il grado e il posto di ruolo da assegnarsi ai richiedenti;

2° sulle destinazioni temporanee dei magistrati giudicanti a tribunali o Corti di cui non facciano parte ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 luglio 1904, numero 402;

3° su di ogni altro affare che il ministro credea sottoporgli.

A questo articolo l'onorevole Camera propone di sopprimere il primo capoverso e di aggiungere tra il terzo ed il quarto quest'altro capoverso:

« Il Consiglio superiore, che valuterà i titoli dei funzionari requirenti, sarà composto in prevalenza di funzionari del pubblico ministero. Avrà le funzioni di segretario un ufficiale del ministero pubblico ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camera.

CAMERA. Questo mio emendamento è in rapporto al precedente; poichè l'onorevole ministro non ha accolto quello e la Camera ha votato l'articolo nel suo testo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Camera ritirato il suo emendamento, metto a partito l'articolo 35.

(È approvato).

L'onorevole Chimienti propone il seguente articolo aggiuntivo 35-bis.

« La destituzione o la rimozione dall'impiego per causa espressa negli articoli 203, 204, 205 dell'ordinamento giudiziario 8 dicembre 1865, n. 2626, è ordinata con decreto reale, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura.

« Il giudice destituito non può più essere riammesso ad esercitare le funzioni giudiziarie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

CHIMIENTI. Vorrei far notare all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore che gli articoli 203, 204 e 205 dell'ordinamento giudiziario dispongono, che i magistrati per infermità od altre ragioni di indegnità, possono essere rimossi dall'ufficio o destituiti.

L'articolo 206 dice che questo provvedimento si dà per decreto reale su parere conforme delle sezioni unite della Cassazione di Roma. Ora io dico che, avendo creato il nuovo Consiglio superiore della

magistratura ed avendo ad esso dato tante e sì delicate attribuzioni, possiamo anche dargli quest'altra attribuzione, di cui all'articolo 206, da me citato. Credo che questa sia una conseguenza logica delle riforme da noi approvate.

Perchè dimezzare l'azione di questo nuovo istituto e lasciare in piedi l'articolo 206, che può creare dei fastidi? Credo che la proposta potrebbe accettarsi perchè non altera la economia della legge, e non cambia la figura del nuovo istituto. In questo senso ho presentato l'articolo aggiuntivo 36-bis.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Che il Consiglio superiore della magistratura dovrà esercitare anche delle funzioni disciplinari è fuori di dubbio; ed io convengo con l'onorevole Chimienti che queste funzioni debbano passare al Consiglio superiore; però do prova di dominio su me stesso astenendomi dal far votare alla Camera, così all'improvviso, senza alcuna maturazione, un provvedimento sì grave, che tocca tutta la parte disciplinare.

Per ragione sistematica, noi qui abbiamo parlato della parte, che si riferisce alla carriera, e non ci occupiamo affatto della parte disciplinare, che verrà a novembre. Non è bene, dunque, pregiudicare la questione, ma lasciarla integra.

Potrei far passare anche questa riforma, ma non mi pare opportuno.

CHIMIENTI. Prendendo atto delle dichiarazioni del ministro ed aspettando, come lui dice, il novembre, tengo solo a dichiarare che la sola non è stata presentata poi così improvvisamente.

PRESIDENTE. Onorevoli Chimienti, ritira il suo articolo aggiuntivo?

CHIMIENTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso alla seduta pomeridiana.

La seduta è levata alle ore 12.20.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.  
Licenziata per la stampa il 22 giugno 1907

